

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARINI. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere — premesso che:

è stata indetta un'asta per « la vendita di quadrupedi di riforma » da parte del Centro Militare veterinario di Grosseto, per il giorno 16 maggio 2000;

tale provvedimento non sembra una soluzione corretta per gli animali in servizio presso una pubblica amministrazione —:

quali siano le motivazioni clinico-veterinarie di riforma dei 117 cavalli interessati;

quali interventi il Governo voglia assumere per evitare una dismissione così brutale di tali animali che pure sono stati al servizio dell'Esercito italiano. (4-29704)

RISPOSTA. — *La problematica rappresentata dall'interrogante ha trovato soluzione attraverso un accordo con il Ministero delle politiche agricole e forestali cui saranno ceduti i cavalli del Centro Rifornimento Quadrupedi di Grosseto.*

Di conseguenza, le aste già bandite sono state sospese.

Quanto sopra premesso si rappresenta che l'asta programmata era gestita con due distinti bandi di gara: per il primo di essi, relativo a 50 capi riformati per anzianità, erano stati adottati precisi accorgimenti per scongiurare, fin quando possibile, l'abbattimento degli stessi da parte dell'acquirente. Infatti, era espressamente previsto l'obbligo della non macellazione nei 5 anni successivi all'acquisto, con la facoltà dell'Amministra-

zione di effettuare controlli presso l'acquirente tesi alla verifica del rispetto di tale vincolo.

Per gli altri cavalli, riformati perché affetti da lesioni inguaribili o da gravi patologie incurabili che ne suggerivano l'abbattimento, il bando non prevedeva analoga clausola.

In questo contesto si può affermare che la soluzione individuata dall'Amministrazione della Difesa, grazie anche alla disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali, fornisce una adeguata risposta alle istanze rappresentate e offre una valida possibilità anche per future analoghe situazioni.

Per completezza di informazione, si ritiene opportuno evidenziare che il mantenimento a tempo indeterminato dei quadrupedi presso il Centro Rifornimento Quadrupedi dell'Esercito configura un costo di esercizio non trascurabile dell'ordine di 700 milioni l'anno per ogni cento cavalli, un onere quindi che inciderebbe in modo apprezzabile sul bilancio dell'Amministrazione.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la situazione dei lavoratori della Med-Center del porto di Gioia Tauro ha assunto aspetti, che producono una forte preoccupazione;

i dipendenti MedCenter sollecitano da tempo un riordino della organizzazione del lavoro, l'assunzione a tempo pieno dei lavoratori in servizio con orario rimodulato, sicurezza ed igiene sul lavoro;

nonostante la sospensione dello sciopero in atto, restano tesi i rapporti tra i lavoratori ed i vertici MCT —:

quali iniziative il Ministro interrogato voglia assumere, per appurare la reale dimensione del grave problema, intervenendo tempestivamente onde evitare che il protrarsi di conflittualità sociale possa compromettere la produttività di un settore importante per la zona di Gioia Tauro e penalizzare la situazione dei lavoratori ivi impiegati.

(4-28393)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare presentato per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.*

Nei mesi scorsi, presso la società MED CENTER TERMINAL di Gioia Tauro si è verificata un'agitazione sindacale per il mancato rinnovo del contratto nazionale e per la non totale applicazione del contratto integrativo aziendale.

In data 6/3/2000, nella riunione che si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Reggio Calabria, i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali, l'Assindustria, il rappresentante della Contship Italia S.p.a. e della Med Center, si è pervenuti alla decisione di attivare un tavolo unico di confronto che coinvolga tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne il riordino dell'organizzazione del lavoro e l'assunzione a tempo pieno dei lavoratori in servizio con orario rimodulato, dagli accertamenti ispettivi è emerso che la società, dal 1997 ad oggi, su 229 dipendenti assunti con orario rimodulato, ha già effettuato 137 trasformazioni a tempo pieno. Al momento, presso la società in argomento sono occupati 86 dipen-

denti con orario rimodulato, di cui 74 assunti nel 2000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il clima all'interno del Terminal di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria è tornato a livelli di preoccupante tensione, anche per effetto della recente ripresa di agitazioni sindacali e sospensione dell'attività lavorativa;

la situazione, da tempo segnalata con numerosi interventi dell'interrogante presenta contrasti, difformità di iniziative, divergenze sul piano operativo, che, inevitabilmente allontanano Azienda e lavoratori da una soluzione accettabile;

è grave e pericoloso che questo stato di cose abbia a protrarsi, soprattutto per gli effetti, che una diminuita produttività e conseguente competitività può generare a danno dell'economia e della già difficile situazione occupazionale della zona —:

se il Ministro interrogato intenda, con sollecitudine, assumere iniziative tempestive e concrete, per affrontare e dirimere una controversia, restituendo serenità ad uno scenario, che, al contrario, necessita di fiducia, stabilità ed operosa collaborazione tra le parti sociali.

(4-28488)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare indicato, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.*

Nei mesi scorsi, presso la società MED CENTER TERMINAL di Gioia Tauro si è verificata un'agitazione sindacale per il mancato rinnovo del contratto nazionale e per la non totale applicazione del contratto integrativo aziendale.

In data 6/3/2000, nella riunione che si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Reggio Calabria, i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali, l'Assindustria, il rappresentante della Contship Italia S.p.a. e della Med Center, si è pervenuti alla decisione di attivare un tavolo unico di confronto che coinvolga tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne il riordino dell'organizzazione del lavoro e l'assunzione a tempo pieno dei lavoratori in servizio con orario rimodulato, dagli accertamenti ispettivi è emerso che la società, dal 1997 ad oggi, su 229 dipendenti assunti con orario rimodulato, ha già effettuato 137 trasformazioni a tempo pieno. Al momento, presso la società in argomento sono occupati 86 dipendenti con orario rimodulato, di cui 74 assunti nel 2000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la struttura doganale di Taranto, da tempo, risulta gravemente carente di ben 24 unità, fra quelle previste nella pianta organica;

oltre a ciò, si registrano drastiche riduzioni nel ricorso al lavoro straordinario, deciso in sede centrale;

la situazione viene ancor più aggravata dal maggior impiego di risorse da allocare negli obiettivi cosiddetti strategici: (verifiche e controlli esterni, con accesso presso le aziende) pur risultando drasticamente ridotta l'entità delle risorse umane complessivamente disponibili nella programmazione 2000;

tutto ciò, malgrado la esemplare collaborazione che viene offerta dalla utenza, in generale, determina notevoli ed insormontabili difficoltà operative;

con la ormai prossima attivazione del Terminal Container, facente parte della

Società Ever Green, sul molo polisettoriale, prevedibilmente, le difficoltà attuali si amplieranno notevolmente;

con le attuali dotazioni di organico, non sarà, infatti, assolutamente possibile realizzare la già richiesta istituzione di una apposita sezione doganale, necessaria per rispondere positivamente alle esigenze connesse alle operazioni richieste dai nuovi traffici;

tale situazione e tali esigenze sono state, già da tempo, evidenziate dal responsabile della circoscrizione doganale di Taranto, agli organi superiori;

diviene indispensabile assicurare la completa funzionalità della struttura doganale per consentire l'accoglimento di tutte le richieste di operazioni da svolgere con la richiesta tempestività e continuità oltre che nell'orario normale di servizio, anche in orari diversi, notturni, nel pomeriggio del sabato, e nei giorni festivi, tenuto conto che l'enorme mole di merci movimentate nel porto di Taranto, di circa 35 milioni di tonnellaggio annuo, richiede la possibilità di operare ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni festivi —:

se non ritenga di dare immediate disposizioni per un adeguato ampliamento dell'organico della circoscrizione doganale di Taranto, al fine di ottenere un più ampio arco temporale di attività della struttura ed una conseguente migliore distribuzione delle richieste riguardanti il servizio doganale, evitando soste e ritardi che comporterebbero un notevole danno all'economia della complessa realtà imprenditoriale e doganale non solo di Taranto, ma della intera economia nazionale, per il pericolo che si correrebbe, di dirottare volumi di traffico ed operazioni di *bunkeraggio*, in altri porti esteri. (4-28443)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare la grave carenza di organico della struttura doganale di Taranto, chiede di conoscere quali iniziative si intendano promuovere per migliorare le capacità operative di tale dogana in modo particolare sotto il profilo del potenziamento delle risorse umane, in un*

momento di grande sviluppo per il locale porto.

Al riguardo, il Dipartimento delle Dogane, nell'assicurare che la situazione della dogana di Taranto è particolarmente seguita, ha precisato che, in un'ottica di globale ampliamento dell'efficienza e della sicurezza fiscale degli Uffici doganali, è all'esame la possibilità di trasferire alcune unità di personale da altre sedi meno impegnate.

Inoltre, ulteriori risorse potranno essere recuperate dalla razionalizzazione, già avviata, delle procedure di sdoganamento delle merci (canale verde).

In tal modo, il predetto Dipartimento spera di risolvere, almeno in parte, l'attuale carenza di personale, peraltro, comune a gran parte degli Uffici doganali.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'Autorità garante per la concorrenza del mercato svolge il proprio mandato di verifica attraverso servizi di controllo operati dalla Guardia di finanza;

i tariffari delle associazioni professionali di categoria sono applicati solo per garantire una concorrenza leale tra professionisti, e non certo per evadere il fisco; purtroppo si verificano spesso controlli da parte della Guardia di finanza i quali poi trasmettono gli esiti all'Antitrust;

risulta all'interrogante che, a fronte dello spaventoso livello di evasione fiscale in Italia, siano circa 200 i funzionari delle finanze in forze all'Antitrust per effettuare i controlli di cui sopra;

si tratta decisamente di uno spreco di forze, le quali dovrebbero invece essere impiegate ad indagare in altre sedi ove vengono davvero commesse evasioni multimiliardarie —:

quanti siano i funzionari delle finanze in forza all'Antitrust per effettuare i

controlli sui tariffari delle associazioni professionali di categoria;

se ritenga opportuno destinare questi funzionari a controllare soggetti ben più dannosi per l'erario. (4-25818)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, concernente la collaborazione della Guardia di Finanza con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, si osserva, in via preliminare, che tale attività è espressamente prevista dalla legge. Invero, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, « l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza... »,*

A tale scopo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha istituito il Nucleo Tutela Concorrenza e Mercato, quale reparto specializzato ad assicurare gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore della predetta Autorità.

Tale Nucleo attualmente impiega n. 4 ufficiali, n. 63 sottufficiali e 2 finanzieri nei compiti di diretta cooperazione con l'Organo di controllo.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BACCINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 marzo 1999 l'azienda di trasporto pubblico Atac avviava un'azione disciplinare nei confronti del Presidente del circolo CCD dell'Atac Silvio Cucciari;

tale azione, che ha portato alla sospensione dal lavoro del dipendente, veniva motivata con la violazione dell'obbligo di riservatezza del dipendente per aver rilasciato il 2 gennaio 1999, al quotidiano *il Tempo*, delle dichiarazioni su fatti concernenti l'azienda;

tali dichiarazioni in realtà erano già di pubblico dominio e lo stesso dipendente

le aveva apprese, prima di commentarle politicamente, da altre fonti;

le informazioni divulgate non potevano essere apprese dal dipendente per motivi di servizio in quanto il 2 gennaio 1999 si trovava a casa in malattia, circostanza per la quale il dipendente non aveva alcun obbligo di comunicazione verso l'azienda come indebitamente contestatogli nel rapporto;

tale azione disciplinare decisa dai vertici dell'azienda ad avviso nell'interrogante deriva da motivazioni politiche e, se ciò risultasse confermato, realizzerebbe una illegittima quanto grave violazione dei diritti politici del dipendente alla quale, prescindendo dal singolo caso in questione, occorrerebbe reagire con fermezza —:

se i fatti esposti rispondano al vero;

quali atti o iniziative intendano adottare o intraprendere perchè sia verificato se nella vicenda siano stati rispettati i diritti politici del lavoratore. (4-23834)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare indicato, inerenti alla vicenda che ha interessato il dipendente dell'ATAC, Sig. Silvio Cucciari, si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del Lavoro di Roma.*

In data 11/3/1999, l'ATAC ha effettuato nei confronti del proprio dipendente Silvio Cucciari, una contestazione per violazione dell'obbligo di riservatezza, a cui è seguito un provvedimento disciplinare di 5 giornate di sospensione dalla paga e dal servizio, in applicazione dell'articolo 2 dell'allegato A), al Regio Decreto 8/1/1931, n. 148.

Il Sig. Cucciari è stato accusato di aver rilasciato dichiarazioni ad un quotidiano, edito a Roma (pubblicate il 3/1/99), su alcuni fatti avvenuti all'interno della suindicata azienda, in data 2/1/99, anche se quel giorno il lavoratore in argomento era assente per malattia. Le dichiarazioni inerivano ad una erronea gestione del software aziendale, destinato alla programmazione

dei turni di lavoro è cioè, secondo l'ATAC, ha recato un grave danno alla propria immagine.

La suindicata azienda ha, inoltre, escluso che alla base della contestazione vi siano state motivazioni politiche o che siano stati violati i diritti politici del dipendente ed ha precisato, infine, che in data 4/10/1999, il Consiglio di Disciplina ha confermato la sanzione inflitta ma che contro tale decisione è, comunque, ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la *Star Wood*, compagnia americana in possesso di circa 70 alberghi in Italia e 750 in tutto il mondo, è proprietaria del Grand Hotel di Roma;

il 31 marzo 1999 il Grand Hotel chiuderà per consentire i lavori di ristrutturazione e la riapertura è prevista per il 1° dicembre 1999;

attualmente i dipendenti dell'albergo risultano essere 137;

è previsto, a partire dalla data di chiusura, il licenziamento di tutto il personale;

i responsabili del personale avrebbero offerto ai dipendenti che si impegnerebbero a presentare lettera di dimissioni una somma *una tantum* e lo stipendio fino al 30 ottobre 1999;

al fine di invogliare i dipendenti a presentare lettera di dimissioni, sarebbe stato imposto loro un vero e proprio *aut aut*;

a seguito di tali velate minacce, circa 20 dipendenti si sarebbero visti costretti a presentare le dimissioni;

tal numero, salvo eventi straordinari, pare destinato a crescere inesorabilmente;

la « strategia » della *Star Wood* potrebbe essere quella di liberarsi dell'attuale personale, tutto con contratto a tempo indeterminato, al fine di poter assumere in seguito altro personale con contratti a tempo determinato o part time -:

quali urgenti ed immediate iniziative intenda porre in essere al fine di scongiurare il licenziamento di lavoratori altamente qualificati e dotati di professionalità ed esperienza difficilmente reperibile altrove;

se non si ritenga doveroso intervenire, qualora non si riesca a bloccare i licenziamenti, al fine di garantire la riassunzione di tutto il personale alla riapertura dell'hotel;

se non si ritenga opportuno dare immediata prova e testimonianza della tanto paventata volontà di garantire la crescita dell'occupazione iniziando dal caso prospettato adoperandosi quindi per garantire e tutelare questi lavoratori. (4-22982)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nell'atto parlamentare indicato, si rappresenta quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

La CIGA HOTELS ITALIA S.p.a., che con la SHERATON HOTELS ITALIA S.r.l. fa parte del gruppo internazionale STARWOOD (Hotels & Resorts Worldwide Inc.), gestisce in Roma gli alberghi « *Excelsior* » e « *Grand Hotel* ».

La CIGA HOTELS ITALIA, con lettera del 20 gennaio 1999, ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali l'esigenza di cessare l'attività dell'albergo « *Grand Hotel* », nel quale erano occupati n. 137 lavoratori, per l'esecuzione di urgenti ed improrogabili lavori di ristrutturazione dell'immobile, per adeguarlo allo standard internazionale della categoria « *lusso* » alla quale appartiene.

Terminata la prima fase della procedura prevista dall'articolo 4, comma 6 della legge 223/91, senza aver raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali, nelle riunioni del 1° e 16 febbraio, nonché del 4 marzo u.s., la CIGA ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro, con lettera del

12 marzo, la convocazione per la prosecuzione della trattativa. Preso atto che, n. 33 lavoratori avevano accettato il piano di incentivazione all'esodo predisposto dalla società e si erano volontariamente dimessi e che 4 lavoratori avevano accettato l'assunzione a tempo indeterminato presso la S.r.l. AERHOTEL ROMA (del gruppo SHERATON HOTELS ITALIA S.r.l.) con inquadramento e trattamento economico equivalente, le parti hanno sottoscritto in data 30 marzo 1999, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, un accordo (già concordato in sede aziendale il 18/3/99) nel quale si stabiliva:

il trasferimento definitivo di n. 15 lavoratori all'albergo « *Excelsior* » (appartenente alla stessa CIGA HOTELS);

la revoca della mobilità per n. 7 lavoratori, che proseguono l'attività presso il « *Grand Hotel* », per la vigilanza ed il presidio della struttura alberghiera durante l'intera fase di ristrutturazione;

la revoca della mobilità, su richiesta di n. 8 lavoratori di trasformare la stessa in sospensiva non retribuita, ferma restando la continuità del loro rapporto di lavoro;

la revoca della mobilità per n. 69 lavoratori, con concessione della sospensiva, ferma restando la continuità del loro rapporto di lavoro ai fini dell'anzianità di servizio fino al graduale reinserimento, in relazione alle esigenze operative connesse alla riapertura dell'albergo;

il mantenimento della procedura di mobilità per n. 1 lavoratore, strutturalmente in esubero.

I lavoratori indicati al 3° e 4° punto, nei periodi di sospensione dovranno fruire delle ferie e dei permessi maturati a tutto il 5/4/99 (giorno di cessazione dell'attività).

A tutti i lavoratori indicati ai punti 4° e 5° viene garantito un periodo di lavoro di quattro mesi (con contratti a termine) dalla CIGA HOTELS e la corresponsione di una indennità corrispondente al 70% dell'ultima retribuzione (esclusa la contribuzione) da parte del fondo di finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale.

Da ultimo si fa presente che la CIGA GESTIONI S.p.a., alla fine dei lavori di ristrutturazione ha riassorbito tutti i dipendenti ad eccezione del licenziamento di un lavoratore, già in mobilità per riduzione di personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'annunciato piano di ristrutturazione dei Monopoli di Stato prevede, tra l'altro, la cessazione delle attività della manifattura tabacchi sita nel comune di Lungro (Cosenza);

gli ottantanove dipendenti dell'azienda e le amministrazioni locali sono molto preoccupati in quanto l'azienda, evidentemente, rappresenta una fonte primaria di occupazione in un ambito territoriale privo di occasioni lavorative;

peraltro, il comprensorio è già stato fortemente penalizzato nel passato perché alcune attività produttive, come salina e gli stabilimenti tessili della Iteca e dell'Andre, hanno chiuso le loro fabbriche senza che vi sia stato da parte del Governo e degli enti preposti, alcuna iniziativa utile per scongiurare tale drammatica evenienza;

in questi casi, non vi è stata nemmeno una valida azione da parte del Governo che, sembra, ha consentito che alcuni gruppi industriali, nel tentativo di rilanciare queste attività, hanno pesantemente lucrato sui contributi statali senza risolvere i gravi problemi dei lavoratori occupati;

è chiaro che, in questo contesto già tristemente provato da una disoccupazione che tocca livelli non tollerabili, la popolazione locale e soprattutto le giovani generazioni, non intravedono alcuna prospettiva certa per il loro futuro —:

quali iniziative urgenti intendano promuovere i ministri interrogati per evitare che il piano di ristrutturazione dei Monopoli di Stato cancelli, insieme alla manifattura tabacchi di Lungro, anche ottantanove posti di lavoro che alimenterebbe il preoccupante stato di tensione che potrebbe avere esiti imprevedibili.

(4-26913)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante riguardante, in particolare, la chiusura della Manifattura tabacchi sita nel comune di Lungro va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.*

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che L'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura ETI s.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Mesola (Ferrara) in data 6 dicembre 1999 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui, presa conoscenza del piano E.T.I. per la ristrutturazione produttiva e commerciale delle attività dell'ex gestione Monopoli di Stato, nel quale, tra l'altro, è prevista la soppressione della Manifattura dei Mesola, rilevata tra le finalità del piano la necessità di rendere efficiente sul piano economico-produttivo l'intera gestione aziendale, con rispetto prioritario di realtà socio-economiche « deboli », considerato che la chiusura della Manifattura di Mesola, prevista per il 31 dicembre 2000, arrecherebbe immediato e grave danno alla debole economia del territorio del Basso ferrarese che vede nella Manifattura Tabacchi un polo economico di primissimo ordine, e poiché la regione Emilia-Romagna nei propri programmi d'area ha ritenuto prevedere l'inclusione del comune di Mesola quale zona di riferimento per investimenti tendenti a creare possibilità occupazionali, per delocalizzare imprese produttive da « aree satute » dell'asse emiliano (Bologna e Modena in principale modo) mentre il piano dell'E.T.I. va nella direzione opposta ai piani regionali, mentre, con aumento dei volumi produttivi — garantiti prioritariamente a Mesola — ed investimenti tecnologici adeguati, si potrebbe consentire di continuare la produzione anche presso la Manifattura mesolana, si deliberava di chiedere ai ministeri delle finanze e al ministero dell'industria e alla regione Emilia-Romagna di farsi carico della garanzia occupazionale per la Manifattura di Mesola, previo aumento dei volumi produttivi regionali, garantiti prioritariamente per la Manifattura di Mesola e si auspicava che alla trattativa del piano regionale per il tabacco, venga tenuto conto della necessità di investimenti tecnologici utilizzando strumenti agevolativi e finanziari (comunitari e non) che consentano una produ-

zione economicamente vantaggiosa per garantire continuità produttiva che preveda anche l'eventuale potenziamento della fabbrica -:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali urgenti decisioni intenda adottare al riguardo. (4-27774)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante riguardante, in particolare, la Manifattura di Mesola va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.*

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura ETI S.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BOGHETTA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 settembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emesso un decreto sulla ricostituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, presso l'Inps;

la composizione del comitato prevede la nomina di quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli assistenti di volo;

in rappresentanza degli assistenti di volo sono stati nominati Cenni Franco (Anpav), Zanetta Guglielmo (Cgil), Linetti Mauro (Cisl), Moretti Guido (Uil) ed è stato escluso il rappresentante designato dal Sulta;

il Sulta è il sindacato maggiormente rappresentativo tra gli assistenti di volo a livello nazionale e conta, a luglio 1997, 1.054 iscritti sui circa 5.000 contribuenti del fondo volo;

le altre organizzazioni sindacali contano invece 500-600 iscritti ognuna, con la Uil che non raggiunge i 400 iscritti a livello nazionale;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale conosce la reale rappresentatività del Sulta, che ha determinato la partecipazione di detto sindacato alle consultazioni avvenute nei mesi scorsi in sede ministeriale e di Commissioni parlamentari per l'armonizzazione del fondo volo prevista dalla legge n. 335;

appare quindi evidente l'immotivata decisione di escludere il Sulta dal comitato di vigilanza;

è strumentale e manifestamente antisindacale e discriminatoria una decisione che limita il pluralismo sindacale, mortifica la democrazia e favorisce alcune sigle sindacali meno rappresentative —

quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere tale discriminazione;

quali interventi intendano adottare per ristabilire e riconoscere il reale equilibrio di rappresentatività nella nomina dei rappresentanti degli assistenti di volo nel comitato di vigilanza del fondo volo.

(4-12390)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.

Ai fini dell'emanazione del decreto di ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea presso l'INPS, la Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale di questo Ministero, sulla base dei dati di rappresentatività indicati dalla competente Direzione Generale dei rapporti di lavoro, ha proceduto alla individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi, a livello nazionale, delle categorie interessate.

In particolare, con riferimento alla rappresentanza degli assistenti di volo, dai predetti dati, è emersa, come sostenuto dall'interrogante, la maggior consistenza associativa del SULTA (1.091 iscritti), rispetto alla UIL (439 iscritti).

Tuttavia, il dato numerico quantitativo dell'adesione formale alla O.S., non può costituire criterio esclusivo del giudizio di maggior rappresentatività, dovendo esso tener conto di ulteriori criteri, che denotano l'attitudine dell'Organizzazione ad esprimere gli interessi dei lavoratori, quali, l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, nonché, la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro (Sentenza Corte Costituzionale n. 492 del 4.12.1995).

Pertanto, considerato che la UIL ha una diffusione su tutto il territorio nazionale, a fronte di otto sedi territoriali del SULTA e tenuto conto, altresì, che la UIL ha sottoscritto sette contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore, a fronte di uno sottoscritto per adesione dal SULTA con alcuni

verbali di accordo, si è ritenuto, in seguito ad una valutazione globale dei criteri enunciati, di riconfermare la composizione della rappresentanza degli assistenti di volo, mantenendo l'attribuzione di un posto alla UIL.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Gambolò (Pavia), in frazione Remondò, è ubicato un centro logistico dell'Aeronautica militare — 12° centro radar — che copre un territorio di otto ettari, con un totale di circa 30 edifici per un complesso di 40.000 mc., attualmente in ottime condizioni manutentive —:

se siano vere le « voci », secondo le quali l'amministrazione militare intenderebbe abbandonare detta struttura;

se siano, altresì vere le « voci », secondo le quali tale struttura dovrebbe essere destinata al centro di prima accoglienza per immigrati extracomunitari, soluzione ultima che ha già suscitato vivissime preoccupazioni fra i cittadini residenti e fra le stesse forze dell'ordine, ben consapevoli del clima di tensione che una simile collocazione potrebbe determinare in una zona finora tranquilla e non raggiunta da gravi problemi di criminalità e di immigrazione clandestina. (4-27870)

RISPOSTA. — *I provvedimenti di riordino delle Forze Armate, che, come noto, configurano uno strumento militare progressivamente ridotto di oltre il 30% rispetto a quello attuale, sono finalizzati a conseguire quel livello di prontezza operativa e di professionalità indispensabile per sostenere con efficacia le nuove missioni e i sempre più numerosi impegni internazionali in un quadro di rafforzamento della capacità Europea di sicurezza e difesa. Tale riorganizzazione persegue anche un più efficace impiego delle risorse ed investe, necessariamente, tutti i settori della struttura militare inclusa, quindi, l'Aeronautica Militare.*

In coerenza con quanto in precedenza illustrato e nell'ambito del programma di ammodernamento del sistema di Difesa aerea nazionale, il sito di Mortara (PV) è stato ristrutturato grazie ad un nuovo apparato ad alta tecnologia denominato « testata radar remota » che, oltre ad elevare lo standard di sicurezza nazionale per le migliori prestazioni, consente anche di effettuare economie di risorse altrimenti non perseguitibili. Di conseguenza, il 12° Gruppo radar è stato soppresso ed, il 16 settembre 1998, è stata costituita la 112ª Squadriglia radar remota.

A seguito di tale riorganizzazione sia l'area logistica che l'area operativa del soppresso 12° Gruppo Radar, ad eccezione degli alloggi e dell'area destinata alle esigenze della nuova installazione, sono stati inseriti nell'elenco dei beni dismessibili perché non più utili all'Amministrazione della Difesa.

Per quanto attiene all'ipotizzata cessione degli immobili per la realizzazione di un « Centro di prima accoglienza » per immigrati extracomunitari, non risulta pervenuta alcun specifica richiesta in tal senso. Vi è invece un interesse del Comune di Mortara all'acquisizione dell'area.

In tal senso, ferma restando la volontà della Difesa a procedere alla dismissione in argomento, il Comune di Mortara potrà confermare l'interesse ad acquisire l'area, formulando la propria offerta di acquisto quando sarà finalizzato il procedimento legislativo inteso a innovare l'intera problematica della dismissione dei beni dello Stato.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nello scorso febbraio, il Ministro delle finanze ha trasmesso alla Commissione Finanze della Camera dei deputati una « Relazione concernente il settore del lotto, dei concorsi pronostici, delle scommesse e delle lotterie tradizionali e istantanee »;

in questo documento che, a detta del Ministro, è informato a criteri di trasparenza, molto stranamente, non viene mai

citato il Superenalotto, mentre in due pagine vengono descritti i criteri che regolano l'Enalotto;

risulta un altro fatto incredibile: non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il documento-chiave che regola i rapporti tra il ministero delle finanze e la società a cui è stato affidato il Superenalotto, la Sisal Sport Italia, una specifica convenzione, con la quale è stata trasformata quella precedentemente esistente con il ministero delle finanze per l'Enalotto;

i bilanci della società, i cui soci di maggioranza sono tutti svizzeri, non riporterebbero alcuna menzione delle fideiussioni previste anche sul Superenalotto, come sul Totip e Tris;

la misteriosa convenzione di cui sopra è ignota persino alla Commissione finanze della Camera dei deputati ed inutili sono state, ad oggi, le richieste rivolte al ministero interrogato per conoscerne il contenuto, tutelato come se si trattasse di un segreto di Stato -:

se il Ministro interrogato voglia finalmente far piena e completa chiarezza su tutti gli aspetti sopra indicati della poco trasparente situazione della società che gestisce il Superenalotto, alla quale lo Stato italiano ha affidato la responsabilità di raccogliere e ripartire qualcosa come 5.000 miliardi l'anno per un concorso, in ordine al quale risultano tuttora pendenti alcuni procedimenti giudiziari dopo le denunce presentate dalle associazioni dei consumatori. (4-30139)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in riferimento alla « Relazione concernente il settore del lotto, dei concorsi pronostici, delle scommesse e delle lotterie tradizionali e istantanee » trasmessa dal Ministro delle Finanze alla Commissione Finanze di questo ramo del Parlamento, lamenta la mancanza di chiarezza e di trasparenza da parte della Amministrazione finanziaria in merito ai rapporti con la Sisal Sport Italia, società a cui è affidato il Superenalotto.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha precisato che il concorso pronostici Enalotto di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e, da ultimo, modificato con decreto ministeriale del 23 settembre 1999, abbinato alla estrazione dei numeri del lotto, è l'unico dei vari concorsi pronostici, attualmente vigenti, esercitato dallo Stato e gestito, in nome e per conto del Ministero delle Finanze, dalla SISAL S.p.A., con sede in Milano.

La denominazione « SUPERENALOTTO » del concorso anzidetto, dovuta ad una aggettivazione pubblicitaria della Società concessionaria entrata ormai nell'uso corrente, non trova collocazione nei documenti ufficiali dell'Amministrazione, per questo nella citata relazione il concorso è stato correttamente denominato « ENALOTTO ».

Quanto alla lamentata mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* della convenzione per la gestione del concorso SUPERENALOTTO, convenzione con la quale sarebbe stata trasformata quella precedentemente esistente per la gestione di ENALOTTO, si precisa che non vi è stata alcuna trasformazione e nessuna nuova convenzione, ma semplici aggiornamenti del regolamento del concorso pronostici ENALOTTO, apportati con decreto ministeriale del 30 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 180 del 4 agosto 1998).

Gli aggiornamenti anzidetti, che non hanno toccato la sostanza del concorso e che non hanno richiesto alcuna modifica della convenzione Finanze/Sisal stipulata il 18 gennaio 1996, sono stati introdotti dal Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, allo scopo di ravvivare il gioco, le cui riscossioni erano notevolmente in regresso.

In merito all'affermazione secondo la quale i bilanci della Società non riporterebbero alcuna menzione delle fideiussioni previste sul SUPERENALOTTO, come sul Totip e Tris, il Dipartimento delle Entrate ha osservato, per quanto riguarda l'ENALOTTO, che secondo notizie assunte presso la Sisal, nello stato Patrimoniale — Attività

al 31 dicembre 1998, all'interno della voce BIII) Immobilizzazioni finanziarie – d1) depositi cauzionali, è correttamente riportato l'importo previsto nell'articolo 17 della citata convenzione.

La fideiussione anzidetta, peraltro, avrebbe dovuta essere svincolata non appena la quota annuale dell'aggio, accantonata ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, avesse superato il relativo importo.

Si precisa, al riguardo, che la quota di aggio annuale depositata a garanzia degli obblighi della convenzione supera per molti miliardi l'importo fideiussorio stabilito dalla convenzione.

La liquidazione finale dell'aggio spettante al gestore avviene al termine del controllo annuale della gestione.

Peraltro, ai sensi della citata convenzione, la SISAL S.p.A. è obbligata a versare in unica soluzione negli appositi capitoli del bilancio dello Stato, entro due giorni lavorativi dalla data di svolgimento di ogni singolo concorso, l'importo totale delle poste di gioco, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'acconto dell'aggio.

In caso di ritardato versamento la Società è soggetta al pagamento di una penale del 15% oltre gli interessi di mora.

Per quanto riguarda il concorso pronostici Totip, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che, da notizie assunte presso la Sisal, l'importo è indicato all'interno della voce BIII) Immobilizzazioni finanziarie – 3) altri titolo, nonché con riferimento a fideiussioni prestate al riguardo da soci della Società, nei Conti d'Ordine, riportati nella Nota Integrativa al Bilancio.

Con riferimento, infine, alla scommessa Tris, alla cui raccolta meccanizzata è delegata la Consortris S.c.p.a., il medesimo Dipartimento ha precisato che la predetta società ha comunicato che i Conti d'Ordine, evidenziate nella Nota Integrativa al Bilancio della stessa, parimenti riportano i dati relativi alle garanzie rilasciate, come da convenzione con l'UNIRE.

Sulla « misteriosa » convenzione Finanze/Sisal, si rileva che detta convenzione è stata regolarmente sottoposta al parere preventivo del Consiglio di Stato ed al controllo

successivo della Corte dei Conti e che, trattandosi di atto bilaterale, non è soggetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Dipartimento delle Entrate ha precisato infine, che la gestione ENALOTTO della SISAL S.p.A. è sottoposta a continui, severi e minuziosi controlli sia in sede centrale sia in sede periferica da parte del Ministero delle Finanze.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BOSCO, FONTANINI, PITTINO e BALAMAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con riferimento a quanto previsto all'articolo 30, comma 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 4888 (finanziaria del 2000), in merito alla competenza della notifica degli atti catastali predisposti dagli U.T.E. per territorio, in attuazione al piano straordinario al fine del completo classamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell'articolo 14 comma 13 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

molti comuni hanno dichiarato l'impossibilità di provvedere alla comunicazione, a mezzo notifica personale, del classamento delle unità immobiliari che finora non avevano trovato definizione;

la trasmissione dei dati, ai diretti interessati, trovano ostacoli di natura tecnica, economica e di competenza per i seguenti motivi:

a) i dati forniti dall'ufficio del territorio risultano trasmessi su elenchi distinti che non consentono alcun tipo di aggregazione dei dati e che non permettono pertanto la trasmissione ai diretti interessati del valore di accatastamento attribuito;

b) gli elenchi forniti si riferiscono a pratiche in arretrato di questi venti anni, che gli stessi non tengono conto delle successive variazioni intervenute, sia in termini di voltura che di variazioni strutturali

che hanno ulteriormente modificato il classamento dell'immobile;

c) negli elenchi forniti dall'ufficio del territorio non sono indicati i dati relativi al codice fiscale e alla residenza anagrafica per eseguire la comunicazione al domicilio del proprietario;

d) l'attribuzione del classamento delle unità immobiliari è un atto predisposto dall'ufficio tecnico erariale il quale, si ritiene, che debba anche sottoscriverlo, fatto che evidenzia, pertanto, l'incompetenza degli uffici comunali non solo alla predisposizione ma anche alla notifica di tali atti;

e) la comunicazione effettuata da un ufficio diverso da quello che ha provveduto al classamento delle unità immobiliari, ingenera confusione fuorviante al proprietario dell'immobile, o chi per esso, qualora quest'ultimo si vedesse costretto ad eventuali ricorsi in merito;

f) le amministrazioni comunali ed il personale addetto non sono in grado di far fronte ad un adempimento di tale dimensione, sia per gli ostacoli sopra evidenziati, sia per la mancanza di personale, di adeguate strutture mezzi e finanziamenti -:

Alla luce di quanto sopra illustrato, gli interrogati chiedono che il ministero delle finanze debba, al fine della corretta applicazione della legge e della sua applicabilità, di pronunciarsi in maniera chiara, stabilendo quale sia l'ufficio competente per gli adempimenti in questione e qualora l'incombenza spetti alle amministrazioni locali, disponga affinché vengano messi a disposizione quegli strumenti tecnici, economici e di competenza, che non ne consentono attualmente l'espletamento;

voglia il Ministro, inoltre, considerare l'urgenza di dar corso alle notifiche in argomento, tenendo in debito conto il danno erariale (I.R.P.E.F.) e comunale (I.C.I.) nel caso di una mancata o tardiva notifica entro i termini utili per i prossimi adempimenti fiscali;

consideri il Ministro una soluzione al problema in maniera tale da non danneggiare gli interessi dei contribuenti e da non appesantire ulteriormente le attività degli uffici delle amministrazioni comunali.

(4-28753)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in oggetto l'interrogante, premesso che i comuni avrebbero dichiarato l'impossibilità di provvedere alla comunicazione personale del classamento delle unità immobiliari, come previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per ostacoli di natura tecnica, economica e di competenza, chiede che il Ministro delle finanze, al fine della corretta applicazione della legge, si pronunci in ordine all'ufficio competente per gli adempimenti in questione e, qualora l'incombenza spetti alle amministrazioni locali, predisponga gli strumenti idonei allo scopo.*

Come è noto, il comma 11 dell'articolo 30 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) integra, con alcune significative disposizioni, l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per quelli per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

In base alla modifica normativa introdotta con la predetta legge, che esplicita la sua efficacia soltanto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del relativo avviso e gli interessi e le sanzioni dovute per effetto della nuova determinazione della rendita catastale non sono dovuti fino alla data in cui viene effettuata la comunicazione al contribuente.

A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto clas-

samento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, e con modalità idonee a garantire il rispetto del diritto alla riservatezza del destinatario.

Ciò posto, il competente Dipartimento del territorio ha, in via preliminare, precisato che la documentazione inoltrata alle Amministrazioni comunali, prima della entrata in vigore della predetta legge n. 488 del 1999, era esclusivamente finalizzata alla pubblicazione delle rendite catastali presso l'albo pretorio di ciascun Comune, o presso appositi locali, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, costituiti da elenchi, organizzati per dati anagrafici, partita e unità immobiliare, mirati a favorire l'individuazione delle informazioni d'interesse di ciascun contribuente.

Le previgenti disposizioni in tema di notificazione degli atti catastali, mediante notifica o pubblicazione, già richiamate nell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, non sono state eliminate dalle nuove norme poste dall'articolo 30, comma 11, della legge finanziaria per il 2000. Tuttavia, la disposizione da ultimo citata rende di fatto inapplicabile la pubblicazione, in quanto con la stessa si realizza una conoscenza solo presuntiva, e non piena, dei dati catastali, rendendo quindi, vana ogni ipotesi di decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Pertanto, ad avviso del predetto Dipartimento, devono ritenersi pienamente legittime solo le pubblicazioni effettuate alla data del 1º gennaio 2000.

Tale indirizzo è stato confermato dal Dipartimento delle entrate, con circolari (n. 247/E) del 29 dicembre 1999 e, da ultimo, con la circolare (23/E) dell'11 febbraio 2000, che, al riguardo, ha precisato che le comunicazioni di attribuzione di rendita sono pienamente valide nel caso in cui siano state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione all'albo pretorio, in quanto le disposizioni della legge finanziaria riguardanti le nuove modalità d'effettuazione della suddetta comunicazione, in mancanza di espressa disposizione al ri-

guardo, non hanno valore retroattivo, ma producono effetti soltanto a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Pertanto, nella ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 1999 le comunicazioni delle rendite definitive non risultino ancora pubblicate nell'albo pretorio, il comune dovrà curare la comunicazione direttamente al contribuente in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria. Se viceversa, le predette comunicazioni siano state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione nell'albo pretorio, le stesse restano pienamente valide.

In tale caso, però, ad avviso del Dipartimento del territorio sarebbe tuttavia opportuno che il comune, ove sia a conoscenza delle rendite definitive, le comunichi direttamente al contribuente, al fine di assicurarne a quest'ultimo la piena conoscenza.

Da parte sua, il Dipartimento del territorio, al fine di garantire alla nuova normativa piena ed esaustiva applicazione sin dal 1º gennaio 2000, si è tempestivamente attivato, sul piano organizzativo ed informativo, fornendo agli uffici dipendenti, con circolare del 29 dicembre 1999 (C/88414), istruzioni in ordine alle modalità con le quali eseguirsi le comunicazioni in esame.

Il predetto Dipartimento ha precisato che per le rendite non notificate o non pubblicate alla data del 1º gennaio 2000, la comunicazione della nuova rendita deve essere effettuata dall'Ufficio del territorio, specificando che la stessa deve essere effettuata nei confronti di tutti gli interessati mediante servizio postale, con l'indicazione sulla busta della dicitura « RISERVATA PERSONALE », al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati catastali da rendere noti al soggetto interessato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BOVA e MAURO. — Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

le ditte esecutrici dei lavori per conto dell'ANAS e che curano le pratiche di occupazione e di esproprio richiedono ai

proprietari espropriati, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, l'esibizione del certificato di iscrizione ipotecaria ventennale e il certificato storico catastale rilasciati dalla Conservatoria dei registri immobiliari;

le ditte espropriande nell'atto di notifica specificano che i documenti di cui sopra « sono rilasciati in esenzione da bolli e diritti per uso esproprio » ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1149;

le Conservatorie dei registri immobiliari non si comportano in modo uniforme: alcune, in ottemperanza al dettato normativo richiamato, rilasciano in esenzione da bolli e diritti la certificazione di cui sopra; altre, come la Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro, rifiutano il rilascio della certificazione esente da bolli e diritti eccepido la mancanza di decreto definitivo di esproprio ed escludendo, pertanto, l'esenzione sulla base del solo decreto provvisorio -:

quali iniziative intendano adottare per uniformare i comportamenti degli uffici richiamati in premessa e se non ritengano, a tal proposito, emanare una circolare chiarificatrice che ribadisca la disposizione del rilascio della documentazione relativa alla procedura espropriativa in esenzione da imposta di bollo e diritti catastali per come previsto dalla legge 21 novembre 1967, n. 1149. (4-25016)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nel richiamare l'articolo 1 della legge n. 1149 del 21 novembre 1967, che esonera dall'imposta di bollo e dai diritti catastali ed ipotecari gli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici, ha segnalato che alcune conservatorie rifiutano il rilascio delle certificazioni in esenzione da detti tributi ai fini della liquidazione dell'indennizzo, eccepido la mancanza del decreto definitivo di esproprio.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che l'esenzione dall'imposta di bollo stabilita dall'articolo 1

della suindicata legge n. 1149 del 1967, ora trasfuso nell'articolo 22 della Tabella allegato B annexa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, ha una portata molto ampia e comprende tutti gli atti e documenti, da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti le procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità promosse dalle pubbliche amministrazioni.

Sono altresì esenti dall'imposta di bollo tutti gli atti e documenti necessari per la valutazione o il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Pertanto nel beneficio tributario rientrano anche i certificati di iscrizione ipotecaria ventennale e il certificato catastale, purché relativi a procedure espropriative in atto.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la mancata immissione di un funzionario di grado dirigenziale nell'organico della segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia-Palermo, nonché il mancato esonero dall'incarico del direttore reggente, costituisce una palese mortificazione nei confronti dei dirigenti già in esubero per effetto dei più recenti concorsi, rivelandosi assolutamente incomprensibile il motivo di tale mancata assegnazione, e ciò ove si consideri che il conferimento dei relativi incarichi presso altre Commissioni tributarie regionali è stato già effettuato;

il perdurare di tale situazione è peraltro illegittima se si tiene presente che nella fattispecie la reggenza rappresenta un istituto a cui l'amministrazione ricorre soltanto in casi eccezionali ed in mancanza di dirigenti -:

quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare una paralisi della giustizia tributaria e restituire fiducia ai cittadini siciliani nei confronti di uno Stato che deve tenere costantemente in conside-

razione il tema della giustizia tributaria e il buon andamento gestionale della pubblica amministrazione. (4-28637)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta « la mancata immissione di un funzionario di grado dirigenziale nell'organico della segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia » nonché « il mancato esonero dall'incarico del direttore reggente », nonostante la presenza di dirigenti in attesa di ricoprire un incarico.*

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere per evitare una paralisi della giustizia tributaria ed il buon andamento gestionale della pubblica amministrazione.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che la problematica concernente l'assetto direzionale della segreteria della Commissione tributaria di Palermo, provvisoriamente affidata in reggenza ad un funzionario rivestente la IX qualifica funzionale, ha risentito della vicenda relativa ad un dirigente rimosso, con decreto ministeriale, dall'incarico di titolare del servizio IV della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia e destinato all'incarico di Consigliere Ministeriale aggiunto presso la medesima struttura. Il predetto Dirigente, a seguito di impugnazione del provvedimento innanzi al Pretore, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione si è dichiarato disponibile a comporre la vertenza qualora gli fosse stato attribuito l'incarico di titolare della Segreteria della predetta Commissione Tributaria.

Il proposto tentativo di conciliazione non ha però avuto esito favorevole ed anzi con provvedimento (n. 2000/12379) del 4 febbraio 2000, il dirigente di che trattasi è stato collocato nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il problema sollevato ha trovato adeguata soluzione. Alla Commissione Tributaria di che trattasi è stato assegnato, infatti, un dirigente in possesso dei requisiti professionali rispondenti alla particolare natura di detto ufficio.

Ha precisato, infine, il Dipartimento delle Entrate che la conduzione in reggenza

della predetta Commissione Tributaria regionale non ha compromesso il regolare funzionamento della struttura, tanto che il Presidente della Commissione stessa ha avuto modo di esprimere un notevole apprezzamento per l'attività prestata dal funzionario reggente.

Pertanto, presso il predetto Ufficio non vi è stata una paralisi della giustizia tributaria; ciò anche in considerazione del dato statistico che afferma un trend di buon andamento della Commissione Tributaria regionale di Palermo nell'ultimo triennio.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CENTO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Marra Salvatore in data 25 luglio 1995, mentre era alle dipendenze della srl Istituto di Vigilanza Nord Puglie in qualità di « vigile » (guardia giurata di quarto livello) subiva una rapina sulla strada statale Garganica alle ore 8,05 con pala meccanica;

sudetto riportava un trauma cranico, un trauma al colon e l'aggravamento di un'ulcera;

a causa delle conseguenze sanitarie della rapina era costretto in malattia per un lungo periodo;

in data 13 maggio 1997 con lettera raccomandata l'azienda comunicava il licenziamento del signor Marra perché non aveva interesse alle ridotte capacità lavorative del sudetto né poteva adibirlo a mansioni corrispondenti alla sua nuova idoneità lavorativa;

veniva presentata impugnativa del licenziamento presso la pretura circondariale di Lucera;

i tempi del processo innanzi al pretore del lavoro sono lunghi e ora il signor Marra si trova in grave disagio economico per la perdita del lavoro;

se i fatti corrispondano al vero così come riportati;

se non ritenga che per risolvere situazioni come quelle illustrate in premessa la normativa vigente sia assolutamente inadeguata e richieda una necessaria e tempestiva modifica.

(4-27589)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia è emerso quanto segue.

Il Sig. Salvatore MARRA, nato a San Severo il 6.11.46, è stato occupato alle dipendenze dell'istituto di vigilanza Nord Puglia s.n.c., in qualità di guardia giurata, dal 03.09.1990 al 30.05.1997, data in cui è stato licenziato, secondo quanto sostenuto dall'azienda, per eccessiva morbilità.

Il suddetto lavoratore ha impugnato il licenziamento innanzi alla competente Autorità Giudiziaria e la discussione del caso è stata fissata per il 7.02.2001.

Si rappresenta, poi, che l'Istituto di Vigilanza Nord Puglia ha cessato ogni attività il 7.12.98, data in cui il Prefetto di Foggia ha revocato la licenza per la gestione dell'Istituto stesso.

Quanto all'ultimo aspetto si rappresenta che sono in corso, d'intesa con il Ministero della Giustizia, iniziative mirate ad approntare interventi per l'accelerazione delle procedure.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere premesso che:

da facili calcoli tributari è agevole constatare, senza ombra di dubbio, che, anche a seguito delle recenti modifiche, l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza fortemente i nuclei monoredito e le famiglie numerose con componenti non percettori di reddito;

infatti, tali famiglie, che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, sono obbligate a corrispondere l'Irpef in misura notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari formati dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei componenti stessi. Tali effetti distorsivi, segnalati più volte dalla Corte costituzionale, determinarono il Parlamento a delegare il Governo con la legge n. 408 del 1990 a provvedere all'eliminazione delle sperequazioni evidenziate, senza peraltro che tale delega abbia avuto fino ad oggi sostanziale seguito —:

quali siano gli intendimenti del Governo per porre fine alla sopra esposta sperequazione.

(4-15694)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che la disciplina fiscale penalizza le famiglie monoredito rispetto agli altri nuclei familiari formati dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito complessivo, percepito, però, da più di uno dei componenti e nel rilevare che è rimasta inattuata una delega al governo (prevista con legge 29 dicembre 1990, n. 408) per rivedere il trattamento tributario dei redditi delle famiglie, chiede di essere informato sull'attività del Governo per risolvere la cennata questione.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che la delega di cui alla legge n. 408 del 1990, conferita al fine di consentire la revisione del trattamento tributario dei redditi delle famiglie attraverso la commisurazione dell'imposta dovuta alla capacità contributiva del nucleo familiare, tenendo conto del numero di persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti, prevedeva l'applicazione del criterio di ripartizione del reddito complessivo tra i diversi componenti della famiglia (cosiddetto « quoziente familiare »), tenuto conto, peraltro, del diverso « peso » da attribuire a seconda della qualità di ciascun componente del nucleo, e intendeva assicurare ai contribuenti un risparmio d'imposta, principalmente nel caso di famiglie monoredito e per quelle famiglie in cui tutti gli

altri componenti al nucleo familiare possano i requisiti soggettivi per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente.

Lo stesso Dipartimento ha, poi, comunicato che tale delega è scaduta senza essere stata esercitata e non è più stata conferita, in quanto il sistema di tassazione ipotizzato con la legge di delega ha ricevuto aspre critiche da parte degli ambienti sindacali perché si sarebbe introdotta una disciplina che, oltre ad essere particolarmente complessa, sarebbe risultata più favorevole alle famiglie numerose che non alle famiglie monoredito senza figli.

Tuttavia il Dipartimento delle entrate ha osservato che, invece, ha trovato concreta attuazione la successiva delega al Governo, contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Infatti l'articolo 47 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha sostituito, con effetto dal 1º gennaio 1998, l'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), concernente le detrazioni per carichi di famiglia. La nuova formulazione dell'articolo 12 contiene la modifica degli importi in vigore nel 1997, ma, soprattutto, una revisione della disciplina precedentemente in vigore al fine di apportare semplificazioni, consentire una più completa utilizzazione delle detrazioni in questione e superare anche talune incongruenze.

Ciò posto, si segnala che la legge 23 dicembre 1999 n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2000) prevede alcuni interventi a favore del nucleo familiare, incrementando, tra l'altro, la detrazione IRPEF per i familiari a carico e per i figli minori di 3 anni, nonché elevando la deduzione IRPEF per l'abitazione principale.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio del 1997 la Guardia di finanza ha scoperto una presunta truffa di

centinaia di miliardi ai danni della Asl di Milano che ha visto coinvolti numerosi medici per aver effettuato dei « comparaggi », e che a seguito di tali fatti alcuni dei professionisti interessati (parte dei quali sottoposti a provvedimenti restrittivi), si sono visti revocare non solo le convenzioni con il Ssn, ma addirittura le stesse autorizzazioni sanitarie, come nel caso del professor Poggi Longostrevi;

tali revoche hanno messo diverse strutture sanitarie nella condizione di non poter operare, causando ripercussioni non trascurabili anche sull'occupazione del comparto;

una presunta truffa analoga alla succitata è stata scoperta ad Acireale dai carabinieri del Nas di Catania e dal Nucleo di polizia tributaria di Catania e che nell'inchiesta collegata sono rimasti coinvolti numerosi operatori sanitari, fra i quali il titolare di laboratorio di analisi e un funzionario della Asl 3 di Catania sono stati sottoposti a provvedimenti di custodia cautelare;

a differenza di quanto accaduto a Milano, il sopra menzionato titolare del laboratorio di analisi di Acireale, coinvolto nell'indagine, ha riottenuto nelle more dell'inchiesta, con un'ordinanza a firma del direttore generale della Asl 3 di Catania, sia l'autorizzazione sanitaria alla riapertura del laboratorio, sia la convenzione con il Ssn —:

come mai, pur in presenza di una situazione del tutto simile a quella che ha coinvolto la sanità milanese, la pubblica amministrazione, e per inciso la Asl 3 di Catania, ha ritenuto opportuno adottare un comportamento opposto rispetto a quello tenuto dai colleghi lombardi, favorendo inequivocabilmente personaggi coinvolti in una inchiesta per truffa ai danni dello Stato e creando palesi disparità di trattamento fra soggetti indagati del medesimo reato, benché residenti in regioni diverse;

se non ritenga opportuno disporre un'ispezione ministeriale presso la Asl 3 di

Catania per verificare la correttezza delle procedure attuate per il rilascio delle autorizzazioni al laboratorio di analisi di Acireale e per acclarare le ragioni della grande discordanza tra questi provvedimenti e quelli attuati da altre aziende sanitarie nelle medesime circostanze.

(4-19594)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare indicato, si trasmette in copia all'interrogante (allegato in visione presso il Servizio Resoconti) l'ordinanza del 21 gennaio 1998, con la quale Tribunale di Catania — Sezione del Giudice per le indagini preliminari — ha espresso una valutazione non contraria al prosieguo dell'attività lavorativa del Dott. Giovanni Tringali, direttore del « Laboratorio Analisi Tringali », successivamente autorizzato dal Direttore Generale della ASL n. 3 di Catania.*

Non è possibile rispondere ad altri quesiti di carattere amministrativo in quanto a tutt'oggi l'Assessorato regionale alla sanità di Palermo, ripetutamente sollecitato dal competente Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, non ha fornito i richiesti elementi conoscitivi.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1996 è scaduta la convenzione, stipulata nel settembre 1971, tra il Monopolio di Stato e la Montecatini per l'estrazione della salamoia dalla miniera di « Timpa del Salto » e per l'impiego industriale del cloruro di sodio iperpuro, sia per autoconsumo sia per la vendita a terzi;

nel 1996 l'EniChem ha rilevato l'attività dalla Montecatini;

nel settembre 1998 è stata redatta una bozza di convenzione, siglata da EniChem e direzione generale dei Monopoli di Stato, che prevede: uso captivo, vendite

all'estero, vendite per usi industriali a consumatori nazionali e ritiro da parte della società Atisale di un quantitativo minimo garantito di 80.000 tonnellate annue di sale; tale bozza di convenzione cita inoltre il superamento e la regolarizzazione del contenzioso relativo al periodo ottobre 1996-settembre 1998;

il 22 febbraio 1999, visto il mancato ritiro di sale da parte di Atisale (almeno 80.000 tonnellate annue) « per garantire i limiti produttivi compatibili con il dimensionamento occupazionale », il Monopolio di Stato ha autorizzato EniChem, limitatamente al 1999, a commercializzare liberamente anche il suddetto quantitativo;

il 4 novembre 1999 il Monopolio di Stato ha comunicato la scadenza della suddetta autorizzazione provvisoria (31 dicembre 1999), evidenziando il mancato interesse dell'Eti alla commercializzazione delle 80.000 tonnellate annue, rimettendo in discussione quanto già concordato nella bozza di convenzione del settembre 1998 e limitando la produzione all'utilizzo captivo di EniChem;

dall'esame dell'andamento della distribuzione sul mercato della produzione dello stabilimento in questione si rileva che, a partire dal 1996, l'utilizzo per uso captivo è diminuito di circa il venti per cento per ridotti consumi negli altri siti EniChem e per dismissione di rami d'azienda che utilizzavano il prodotto;

in tale contesto congiunturale la quota parte destinata a vendita per usi industriali ha assunto una valenza fondamentale per l'economicità e la sopravvivenza del sito;

il cloruro di sodio è un prodotto a bassissimo margine di contribuzione, per cui l'attività trova giustificazione solo se supportata da adeguati volumi immessi sul mercato, soprattutto se rapportata a quella di concorrenti europei che si avvalgono di economie di scala notevolmente superiori con conseguenti minori costi di produzione, anche perché non gravati da costi

aggiuntivi di natura fiscale, né da vincoli estrattivi e sbocchi di mercato;

il punto di inversione dell'economia dell'attività (*break-even*) è collocato a circa 560.000 tonnellate annue;

qualsiasi ulteriore riduzione degli assetti produttivi renderebbe non più giustificata l'attività dal punto di vista economico;

l'obiettivo dell'EniChem, dal momento di assunzione di questo ramo di azienda, è sempre stato mirato al raggiungimento di detto pareggio economico e, al contempo, alla salvaguardia del relativo massimo livello occupazionale possibile;

in data 8 novembre 1999 l'EniChem ha comunicato ai ministeri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato la non economicità dell'attività nell'ipotesi di utilizzo del sale solo per usi captivi;

il 30 novembre 1999 la problematica è stata resa nota agli enti locali e al prefetto di Crotone;

lo stesso prefetto di Crotone si è fatto portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero delle finanze, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello dell'interno per richiedere un incontro teso a rimuovere l'attuale determinazione del Monopolio di Stato, sottolineandone le gravissime eventuali conseguenze: carenze occupazionali, disagio e tensioni sociali nonché potenziali problemi di ordine pubblico;

a tutt'oggi non è stato pianificato alcun incontro -:

quali iniziative si intendano adottare e quali urgenti interventi porre in essere onde evitare gravi ripercussioni sulla realtà locale già fortemente penalizzata sul piano occupazionale e su quello delle risorse economiche;

se non ritengano necessario rivedere le posizioni anacronistiche del Monopolio che perdura nei suoi intenti di riduzione della produzione. Tali posizioni, infatti,

porteranno beneficio soltanto alle multinazionali estere alle quali Enichem sarà costretta a rivolgersi per assicurarsi la fornitura di un prodotto con analoghe caratteristiche tecniche e il Monopolio si troverà nella condizione di non poter porre vincoli restrittivi stante la libera circolazione sul mercato europeo. (4-28617)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante auspica il rinnovo della convenzione tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e la Società Enichem per l'estrazione di salamoia dalla miniera di Timpa del Salto e per la produzione di cloruro di sodio nello stabilimento di Cirò Marina, attese le ripercussioni economiche-sociali sulla realtà locale.*

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato che, a seguito del subentro dell'Ente Tabacchi Italiani – ETI – nelle attività produttive e commerciali per effetto del decreto legislativo 9 luglio 1998 n. 283, è stato predisposto un nuovo schema di convenzione con il quale sono state riconsiderate le posizioni attuali dell'Amministrazione stessa dell'ETI e di Enichem.

Tale schema di rinnovo della concessione è stato trasmesso all'Avvocatura Generale dello Stato per il prescritto parere, che a tutt'oggi non risulta ancora reso.

Da parte sua l'Ente Tabacchi Italiani ha assunto l'impegno di acquistare per l'anno 2000 (direttamente o tramite propria partecipata) un quantitativo di sale estratto e lavorato presso la miniera di Timpa del Salto e nello stabilimento di Cirò Marina da parte dell'Enichem, pari a 50.000 tonnellate ad un prezzo di Lit/Kg 45, coerente con le condizioni di mercato generalmente riscontrabili.

L'accordo commerciale in questione, unitamente al dichiarato assenso da parte dell'ETI a che l'Enichem possa liberamente commerciare in Italia ed all'estero ai soli usi elettronici le ulteriori produzioni di sale estratto eccedenti l'autoconsumo, hanno consentito di addivenire al rinnovo della convenzione tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'Enichem e, per quanto concerne l'ETI, verrà ridiscusso

per il 2001 alla fine del corrente esercizio, nel quadro dei programmi di rilancio del comparto del sale al livello di Gruppo.

Pertanto, tale iniziativa commerciale concorrerà alla redditività dell'impresa e quindi alla salvaguardia dei livelli occupazionali interessati, finalità questa che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli ha sempre ritenuto prioritaria ed ha contribuito a realizzare.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CORDONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Montereggio, suggestivo borgo medioevale nell'alta valle del comune di Mulazzo (Massa Carrara), un bellissimo portale in arenaria risalente al XVI secolo, dopo che da tempo giaceva a terra a seguito della demolizione della porta d'ingresso al borgo, è stato « rimontato » e ricollocato nella sua antica posizione il 14 agosto del 1997;

il riposizionamento del portale è però avvenuto a rovescio, nel senso che è ora rivolta verso l'interno del paese quella che era la facciata per l'entrata;

il portale è stato inoltre allargato e alzato con la creazione di ampi interstizi tra gli elementi del portale e l'inserimento di cemento;

nel frattempo la stessa Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Pisa, con una lettera al sindacato del comune di Mulazzo del 29 novembre del 1997 invita l'amministrazione a provvedere ad una nuova sistemazione del portale così da ripristinare la situazione originaria —:

se, in considerazione di quanto sopra, non ritenga di dover verificare i criteri di restauro adottati nella ricostruzione dell'arco di Montereggio;

se non intenda quindi intervenire affinché quanto prima il portale venga re-

stituito alla sua antica posizione, rimuovendo inoltre la malta cementizia utilizzata nel corso del restauro. (4-27751)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare citata si premette che i fatti citati si riferiscono all'agosto 1997.*

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha già provveduto a trasmettere una lettera al sindaco di Mulazzo, (prot. n. 18450 del 29-11-1997), con la quale si è invitata l'Amministrazione ad una nuova sistemazione del portale, adducendo esattamente le valutazioni riportate nell'interrogazione.

L'Amministrazione di Mulazzo, per il tramite dell'architetto responsabile dell'ufficio tecnico, ha precisato che il rimontaggio del portale era stato realizzato non nel sito originario, in quanto non scientificamente accertabile, ma come singola opera decontextualizzata da dover solo recuperare dall'abbandono per riproporre alla fruizione pubblica e che si sarebbe comunque attivata per un corretto smontaggio e rimontaggio del bene non appena le disponibilità del comune lo avessero consentito.

Data la natura dell'intervento, la lieve entità del danno e la marginalità del contesto rispetto alle più evidenti sopravvenute urgenze di tutela dei beni culturali dello stesso comune, l'adeguamento non è stato ancora realizzato e la predetta Soprintendenza ha rinnovato la richiesta.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con una lettera aperta dell'8 novembre 1999 i collegi dei geometri di Cuneo e di Mondovì denunciavano la intollerabile situazione in cui versa l'ufficio del territorio di Cuneo che si trova nella impossibilità di poter funzionare a causa di inammissibili problemi tecnici;

in data 12 ottobre 1999 l'ufficio del territorio di Cuneo aveva infatti comunicato che, a partire dall'8 ottobre, per cause

non imputabili all'ufficio, restava inattiva la presentazione delle pratiche della « Docfa », la ricerca fuori provincia e la stampa degli elaborati grafici mediante stampante di sistema. Contemporaneamente veniva comunicato che l'ufficio avrebbe recuperato la sua piena operatività dal 14 ottobre 1999;

in data 26 ottobre 1999 l'ufficio del territorio comunicava che le procedure suddette non erano ancora state attivate (ed erano già trascorsi ben 19 giorni);

fino ad oggi, nonostante la buona volontà dei funzionari locali che hanno cercato di ovviare ai problemi tecnici, la situazione non si è risolta e l'ufficio è ancora inattivo;

la vicenda deve essere considerata grave: non è tollerabile che un pubblico servizio, per un semplice guasto del sistema, venga interrotto per così tanto tempo. Evidentemente c'è una incapacità del dipartimento del territorio nel gestire le proprie dotazioni tecniche;

la situazione si presenta in particolar modo gravosa per le categorie operanti nel settore (geometri, architetti, ingegneri) che si trovano nell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro con regolarità. Il fatto che questa interruzione si sia verificata a fine anno e per un periodo piuttosto lungo danneggerà infine inoltre molti contribuenti che si troveranno nella impossibilità di presentare le pratiche di accatastamento nei termini previsti dalla legge;

considerato che l'attivazione delle procedure Docfa è indispensabile per il censimento di nuove unità immobiliari ai fini della determinazione dei redditi relativi all'Irpef ed all'ICI, questa situazione può determinare anche un danno all'erario dello statale —:

per quali ragioni i competenti dipartimenti del territorio non siano in grado di controllare con sufficiente competenza le proprie dotazioni tecniche;

quali iniziative si intendano adottare per ovviare a tale situazione. (4-27115)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta « la intollerabile situazione » in cui versa l'Ufficio del Territorio di Cuneo, che a causa della mancata attivazione delle procedure « Docfa », si è trovato nell'impossibilità di operare per un lungo lasso di tempo.*

Al riguardo, il Dipartimento del Territorio ha rilevato che il proprio sistema informativo, a seguito di una apposita Convenzione di Concessione, è gestito nella sua totalità dalla Società Generale di Informatica che quindi è direttamente responsabile anche della manutenzione delle apparecchiature informatiche.

L'Amministrazione finanziaria esercita il controllo sulle attività svolte dalla Concessionaria, in rapporto anche ai tempi dalla stessa impiegati nella soluzione delle problematiche legate a malfunzionamenti sia hardware che di software e alla loro compatibilità con quelli stabiliti contrattualmente.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha riferito sulla successione degli avvenimenti accaduti, sugli interventi effettuati dalla SO.GE.I per la soluzione dei problemi e sulle azioni avviate per verificare le eventuali inadempienze contrattuali da parte della Concessionaria.

In particolare, è stato rilevato che nell'ambito del piano di ammodernamento e potenziamento del sistema informativo del catasto, in data 30 agosto 1999, presso l'Ufficio di Cuneo, sono iniziate le attività di adeguamento della rete locale per la successiva installazione di nuovi personal computer.

I lavori erano stati affidati alla Wang, società aggiudicataria della gara europea esperita dalla SO.GE.I.

L'Ufficio di Cuneo è logisticamente dislocato su due sedi, uno in largo Barale, dove è situato il CED e gli Uffici del Catasto Terreni, l'altra in via Meucci dove sono ubicati gli Uffici del Catasto Urbano e le altre sezioni. Le due sedi, prima dell'inizio dei lavori, erano collegate tramite una linea trasmissione dati, a 64Kb/sec, attestata su una coppia di apparecchiature denominate VITALINK, apparati questi per i quali era già prevista la sostituzione, nell'ambito del-

l'adeguamento e del potenziamento della rete geografica (collegamento degli Uffici del Dipartimento del Territorio alla Rete Unitoria Pubblica Amministrazione).

Successivamente (in data 7/10/99) durante i lavori, relativi all'adeguamento del quadro elettrico installato presso il CED di largo Barale, un improvviso sbalzo di tensione danneggiava in modo grave molte delle apparecchiature presenti nel CED stesso quali:

un HUB IBM 8250 centrale: apparecchiatura che collega, in fibra ottica, gli HUB dislocati ai vari piani, isolando di conseguenza tutti i personal computer dell'edificio;

due ROUTER che consentivano il collegamento dell'ufficio con l'Anagrafe Tributaria, il Demanio e la Conservatoria dei Registi Immobiliari;

il VITALINK ed il MODEM che consentivano il collegamento con la sede di via Meucci;

il sistema JUKE-BOX che consentiva la gestione delle schede planimetriche del catasto urbano;

A fronte di tale situazione, anche dietro i continui e pressanti solleciti da parte del Dipartimento del territorio, sono stati effettuati numerosi interventi, che si sono protratti nel tempo, sia per la complessità dei guasti sia per la difficile reperibilità di nuove apparecchiature da sostituire a quelle danneggiate.

In data 19 Ottobre 1999 erano stati sostituiti l'HUB, i due ROUTER e il VITALINK ripristinando le funzionalità nella sede di largo Barale; invece, nonostante l'intervento della Telecom che dopo aver controllato la linea di trasmissione dati, la dichiarava funzionante, non poteva essere ripristinato il collegamento con la sede di via Meucci; la ricerca di tale disfunzione ha comportato l'effettuazione di una serie di interventi temporalmente successivi, finché, in data 10 Novembre 1999, dopo che la SO.GE.I. aveva provveduto alla sostituzione del VITALINK con ROUTER, e dopo un ulteriore intervento della Telecom sulla li-

nea di trasmissione dati che risultava ancora non correttamente funzionante, veniva ripristinato il collegamento tra le due sedi che potevano così riprendere a funzionare entrambe.

Nonostante il ripristino del collegamento, veniva rilevata una estrema lentezza nella trasmissione dei dati e l'impossibilità di effettuare stampe da alcune postazioni; tali inconvenienti dovuti, il primo ad una imperfetta operatività del MODEM, il secondo ad una non corretta configurazione software, venivano risolti rispettivamente in data 18 Novembre 1999 e 26 Novembre 1999.

Tuttavia, durante il periodo di malfunzionamento del sistema informativo dell'Ufficio di Cuneo, il Dipartimento del Territorio ha assicurato di aver costantemente seguito l'evolversi delle situazioni, sollecitando la Concessionaria per una rapida soluzione dei problemi e pur riconoscendo l'eccezionalità e la gravità degli eventi, in rapporto sia alla difficoltà estrema della diagnosi che alla reperibilità immediata di alcune apparecchiature, il medesimo Dipartimento ha impartito adeguate disposizioni al Centro Informativo, che tiene il monitoraggio sulle richieste di intervento per i malfunzionamenti che di volta in volta vengono segnalati dagli Uffici dipendenti, allo scopo di accertare eventuali responsabilità.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano finanziario *Il Sole-24 Ore* del 14 gennaio 1999 ha riportato un commento del direttore generale dell'Inps in tema di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti nel quale testualmente si afferma: «Al contrario, la prevalenza e l'abitudine dell'attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, per cui — in caso di doppia attività — se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione,

l'Inps non potrebbe iscrivere l'interessato in una delle tre gestioni di lavoro autonomo »;

appare certamente ragionevole, oltre che conforme alla filosofia della normativa vigente, il citato commento del Direttore generale dell'Inps;

le sedi periferiche dell'Inps, al contrario, offrono interpretazioni diverse e dunque, proprio alla luce della corretta determinazione del direttore generale, generano incertezze di cui non si sentiva alcun bisogno;

appare opportuno, se non necessario, che sul punto venga diramata una circolare interpretativa che, prevedendo altresì una casistica, elimini ogni incertezza inducendo altresì le sedi periferiche dell'Inps all'adeguamento dei loro comportamenti ai principi di « prevalenza » e di « abitualità » che paiono, ancorché ribaditi dal direttore generale, disattesi da molti funzionari dell'istituto -:

se, in relazione ai criteri interpretativi in materia di iscrizione alle gestioni previdenziali, non ritenga di redigere una circolare interpretativa, intesa ad ottenere una uniformità di comportamenti sul territorio nazionale. (4-22437)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, riguardante la risposta del Direttore Generale dell'INPS in un articolo comparso sul quotidiano « Il Sole 24 Ore » del 14 gennaio 1999, nel quale veniva trattato il problema della contemporanea iscrizione dei soggetti sia nella gestione assicurativa dei commercianti sia nella gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, l'INPS ha fatto presente quanto segue.

Nella suddetta risposta, il Direttore Generale dell'istituto ha chiarito i motivi per i quali — nei casi di svolgimento di doppia attività autonoma — qualora il lavoro prevalente fosse quello della collaborazione coordinata e continua, l'obbligo di iscrizione del collaboratore sussisterebbe soltanto

verso la gestione separata ex articolo 2 comma 26 della legge 335/1995.

L'interrogante, nel dare atto che la risposta del Direttore Generale è conforme alle norme vigenti ha eccepito che alcune Sedi dell'Istituto offrono interpretazioni diverse che potrebbero ingenerare incertezze tra gli utenti e ha richiesto l'emissione di una circolare esplicativa.

Al riguardo si precisa che l'INPS con messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999 ha fornito chiarimenti alle Sedi con specifico riferimento al comma n. 208 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, concernente la iscrivibilità di soggetti che svolgono contemporaneamente due attività di lavoro autonomo nel senso sopra indicato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FIORI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella 2° circoscrizione di Roma sono ricompresi i più bei parchi, giardini e ville di Roma (Villa Borghese, Villa Lubin, Villa Giulia, Villa Chigi, Villa Poniatowsky, Villa Ada, Villa Leopardi, Villa Strohl-Fern, Villa Grazioli, Villa Glori, Villa Balestra, Parco Nemorense e Parco Virgiliano);

tali aree, che costituiscono un inestimabile patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico sono prive di una adeguata manutenzione ordinaria e, soprattutto, non sono oggetto da molti anni di una seria manutenzione straordinaria di modo che appare evidente una grave e progressiva decadenza;

quali iniziative i Ministri intendano assumere al fine di:

effettuare un accertamento approfondito sullo stato dei suddetti parchi, ville e giardini;

disporre un piano per il recupero e il risanamento delle aree in questione, della importante flora ancora presente, dei

reperti storici, degli elementi architettonici e dei valori ambientali;

assumere una iniziativa nei confronti del comune di Roma al fine di realizzare una comune strategia per salvare dal degrado detto patrimonio.

(4-29406)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare citata si fa presente che le ville in elenco sono quasi tutte di proprietà comunale e che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Ministero esercita la tutela su di esse ai sensi delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, così come modificate dal decreto legislativo n. 490/99.*

In merito alle opere di manutenzione e restauro si ricorda che quasi tutte le ville storiche citate sono state oggetto recentemente di numerosi ed imponenti lavori, soprattutto a seguito della legge n. 651/96 (Giubileo 2000). In quanto alla manutenzione ordinaria dovrà essere il Comune ad attivarsi affinché gli interventi straordinari non vengano vanificati da una carente presenza degli addetti alla pulizia, vigilanza e manutenzione degli spazi verdi (AMA, Servizio Giardini, ecc.).

Per quanto riguarda, infine, gli edifici di proprietà statale si ricorda che Villa Borghese è stata totalmente restaurata e riaperta al pubblico da circa due anni, Villa Giulia è oggetto di continui lavori di restauro e a Villa Poniatowsky sono in corso interventi di notevole impegno che porteranno tra breve all'apertura al pubblico di nuovi spazi museali.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

FOLLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 238 del 9 luglio 1998 è stato istituito l'Ente tabacchi italiani (Eti), avente il compito di svolgere le attività produttive e commerciali già attribuite e riservate all'azienda Monopoli di Stato;

il 4 ottobre 1999 è stato presentato un piano strategico di riassetto del nuovo Ente incentrato sullo smantellamento della struttura industriale produttiva e su un ridimensionamento della rete distributiva;

il piano presentato non sembra dare risposte concrete ai problemi che indubbiamente giustificavano una riorganizzazione della struttura industriale e commerciale, esso non soddisfa criteri di « massimizzazione » della capacità produttiva, non tiene conto della realtà economica e sociale sulla quale va ad incidere e, in determinate realtà territoriali come la Campania, vanifica coispicui investimenti fatti dall'azienda Monopoli di Stato aggravando ulteriormente il problema dell'occupazione che già colpisce duramente la regione;

il citato piano comporta infatti il taglio di circa 4.000 posti di lavoro sui 6.900 attuali; inoltre, in sede di emanazione del decreto legislativo delegato, le disposizioni relative al personale sono state modificate rispetto agli accordi assunti con le categorie interessate e con il sindacato, e presentano talune ambiguità;

il comma 4 dell'articolo 4 rinvia alla legge 556/96, che all'articolo 8, comma 3, prevede inquadramenti anche in soprannumerario per gli esuberi derivanti da ristrutturazione, mentre il successivo comma 5, stabilisce che gli esuberi a qualsiasi titolo saranno regolati dalle disposizioni sulla mobilità previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ai sensi dei quali non è possibile la collocazione in organico nella pubblica amministrazione in soprannumerario —;

se il Ministro interrogato intenda attivare una procedura di ulteriore concertazione per rivedere il progetto di ristrutturazione al fine di ridimensionare i tagli al personale;

se il Ministro interrogato non intenda chiarire come debba essere interpretato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 283 del 9 luglio 1998 in relazione all'inquadramento in soprannumerario;

se vi sia già una ricollocazione, in ambito regionale, delle presumibili 4.000 unità di personale che dovrebbero risultare in esubero al termine della ristrutturazione.
(4-26717)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.*

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e

più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura ETI S.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FONTAN, STUCCHI e LUCIANO DUS-SIN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il comune di Predazzo (Trento) con nota n. 4092, in data 7 maggio 1996, ha

presentato una istanza di acquisto dell'immobile demaniale contraddistinto dalla P.F. 12.150/1 di mq. 4.004 in P.T. 2.389 C.C. comune catastale Predazzo ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 37;

detto terreno serve per completare alcuni servizi scolastici nell'ambito delle scuole già esistenti;

il ministero delle finanze, ufficio del territorio di Trento, con nota di data 23 ottobre 1996, ha dichiarato che detto terreno « non è suscettibile di utilizzo ai fini governativi » e ha predisposto la descrizione descrittivo-estimativa determinando il valore dell'immobile in lire 384.400.000;

il fondo in oggetto non era da tempo utilizzato alla data del 30 giugno 1995;

lo stesso ministero delle finanze, ufficio del territorio di Trento, con nota in data 14 ottobre 1997, ha comunicato che nelle more dell'*iter* procedurale relativo alla compravendita è stata fatta formale richiesta di assegnazione in uso governativo del fondo in oggetto da parte del comando generale della guardia di finanza di Roma a favore del comando scuola alpina di Predazzo, portando altresì a conoscenza che detto ufficio avrebbe già attivato la procedura necessaria per la consegna del cespote demaniale al competente organo territoriale della guardia di finanza così come è stato disposto dalla direzione compartimentale del Triveneto con nota n. 13.206/3 Dir. del 6 ottobre 1997;

detto terreno pare verrebbe utilizzato dalla guardia di finanza al fine di costruire case per i finanzieri, ma nel contempo il piano urbanistico comunale prevede l'assegnazione della zona per « attrezzature e servizi pubblici »;

il comune giustamente non ha nessuna intenzione di cambiare la destinazione del terreno, stante il fatto della necessità di completare il polo scolastico utilizzando l'unico terreno possibile adiacente alle attuali scuole ed identificato con la P.F. 12.150/1;

l'impossibilità di non utilizzo di detto terreno impedirebbe al comune di costruire il completo polo scolastico;

il completamento di detto polo scolastico non solo è già stato progettato ma è altresì anche stato finanziato con oltre 4 miliardi attualmente fermi;

non si ritiene assolutamente necessario costruire nuovi immobili per la guardia di finanza togliendo alla comunità locale la possibilità di avere un sistema scolastico all'avanguardia ed efficiente;

ci si riserva di porre in essere altresì qualsiasi atto di natura politica tendente a contrastare l'errata decisione del comando generale della guardia di finanza -:

se si intenda revocare la procedura per la consegna del fondo in questione all'organo territoriale della guardia di finanza da parte della direzione compartimentale del Triveneto e riprendere immediatamente l'*iter* procedurale con il comune di Predazzo al fine di pervenire quanto prima alla compravendita di detto fondo da parte del comune di Predazzo.

(4-14852)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che il comune di Predazzo aveva presentato un'istanza per l'acquisto di un immobile demaniale sito nel medesimo comune (contraddistinto dalla particella fondiaria 12150/1) al fine di completare il polo scolastico, ed, invece, l'Ufficio del territorio di Trento avrebbe consegnato tale cespote, in uso governativo, al Comando scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo « per costruire case per i finanzieri », ha chiesto di conoscere se si intenda revocare la procedura relativa alla consegna del predetto fondo demaniale alla Guardia di finanza, atteso che il piano urbanistico del comune di Predazzo prevederebbe l'assegnazione della zona « per attrezzature e servizi pubblici ».*

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha preliminarmente riferito che l'area demaniale denominata « ex Stazione Ferroviaria » era stata assegnata, in

uso governativo, al Corpo allo scopo di realizzare moderne e funzionali infrastrutture logistico-operative idonee al soddisfacimento delle esigenze del Comando scuola alpina di Predazzo, nonostante l'Amministrazione comunale di Predazzo avesse proposto di permutare il suindicato terreno con un altro denominato « Cason », risultato totalmente inidoneo, a seguito di specifica attività ricognitiva effettuata da personale tecnico dello stesso Comando generale.

Ciò posto, si osserva, comunque, che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, ha previsto il trasferimento al patrimonio delle Province autonome di Trento e Bolzano di taluni beni immobili espressamente indicati, appartenenti allo Stato, tra cui il bene contraddistinto dalla particella fondiaria 12150/1, denominato Stazione in Corso De Gasperi, Prato loc. Predazzo.

Pertanto, l'Ufficio del territorio di Trento, con verbale del 18 giugno 1999 (n. 2873/485-99/Rep.II/3/13), ha ripreso in consegna dalla Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo l'immobile di che trattasi, che, con successivo verbale del 28 giugno 1999 (n. 4016/99), è Stato consegnato alla Provincia autonoma di Trento, in conformità a quanto previsto dalla suindicata disposizione normativa.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FRAGALÀ, LOPRESTI, MAZZOCCHI, PROIETTI, FINO, STRADELLA, DI COMITE, OZZA, LUCCHESE, RADICE, DIVELLA, DEL BARONE, CONTENTO, AMATO, MITOLO, FILOCAMO, ANEDDA, MAMMOLA, BERGAMO, GARRA, MENIA, RALLO, MATACENA, SAVARESE, LEONE e TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una sera dello scorso dicembre una donna, attraverso lo spioncino della porta della sua abitazione, sita di fronte allo studio legale dell'avvocato professor Oberdan Scozzafava in Roma, avendo visto armezzare vicino alla porta d'ingresso allo

studio talune persone ha richiesto l'intervento della forza pubblica, al cui arrivo quelle persone hanno desistito dalla loro attività e si sono allontanate;

se costoro non fossero state intente ad un che di illecito non si capisce perché sarebbero dovute andar via all'arrivo delle forze dell'ordine;

l'avvocato Scozzafava, non risultandogli né l'identità delle persone né alcun titolo in merito alla violazione del proprio studio legale, ha presentato denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma;

il suddetto episodio, se vero, sarebbe da considerarsi allarmante e costituirebbe gravissima violazione di norme penalmente sanzionate;

non risulta che la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma alla quale è stata presentata la denuncia si stia attivando con la tempestività ed il rigore necessari —

se risultino essere in corso indagini volte ad accertare l'identità delle persone individuate dinanzi allo studio dell'avvocato Scozzafava;

se i fatti sopra esposti rispondano a verità e quali provvedimenti ritengano di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze al fine di assicurare la tutela della legalità in questo caso gravemente offesa.
(4-30269)

RISPOSTA. — *In relazione all'episodio menzionato dall'interrogante nel presente atto ispettivo il Ministero dell'interno ha riferito, sulla base delle notizie fornite dalla Questura di Roma, che in data 2 dicembre 1998 l'Avv. Fabio Gorsale, anche per conto del collega Scozzafava, presentava un esposto denuncia presso il Commissariato di PS. Salario – Parioli, con il quale segnalava che verso le ore 1.30 dello stesso giorno, tre individui avevano « ispezionato » la serratura della porta d'ingresso del suo studio legale sito in Roma, Via G. Antonelli n. 15.*

Precisava l'esponente che il fatto era stato notato dall'inquilina dell'appartamento di fronte che, allarmata per il comportamento sospettoso mantenuto da tre individui, aveva allertato attraverso il 113 la Polizia di Stato che, sempre secondo l'inquilina, intervenuta rapidamente sul posto avrebbe bloccato uno dei tre individui in questione.

Di quanto sopra segnalato, però, nulla è risultato agli atti d'ufficio del suddetto Commissariato e esito parimenti negativo ha avuto l'accertamento effettuato presso la Questura ove vengono registrate tutte le chiamate in arrivo al 113.

Gli atti raccolti sulla vicenda sono stati comunque trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente, a cura del Commissariato di PS, presso cui era stata presentata la denuncia.

In merito all'episodio il Procuratore della Repubblica di Roma ha dal canto suo riferito che a seguito della denuncia-querela di cui si è detto è stato iscritto procedimento penale n. 751765/991 dalla ex Pretura Circoscrizionale nei confronti di ignoti.

Il fascicolo relativo a tale procedimento trasmesso in data 30 settembre 1999 alla Procura presso il Tribunale, e iscritto al n. 4849/99, il successivo 2 ottobre dello stesso anno è stato inviato alla Procura di Perugia per competenza ed eventuale connessione con altro procedimento pendente presso quell'ufficio.

La Procura della Repubblica di Perugia ha, dal suo canto, comunicato che in ordine ai fatti di cui all'interrogazione sono state svolte indagini nell'ambito del procedimento n. 314/98 mod. 21, già ivi pendente, indagini concluse con richiesta di rinvio a giudizio di alcuni indagati. La stessa Procura ha anche aggiunto che le persone notate in prossimità dello studio legate dell'avv. Scozzafava erano in realtà ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati di compiere atti d'indagine da parte della Procura di Perugia nell'ambito del menzionato procedimento, precisando altresì che tale personale per non compromettere l'efficacia dell'operazione aveva, nell'occasione, ritenuto oppor-

tuno mantenere il massimo riserbo sulla propria identità e sui motivi della presenza in quel luogo.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GAZZILLI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

a Teano (Caserta) v'è il monastero di Santa Caterina delle suore benedettine del Santissimo Sacramento;

in tale monastero erano custoditi quadri del settecento, vasi antichi e moltissimi oggetti d'arte;

la notte sul 7 maggio 2000 ignoti sono penetrati nell'edificio e hanno asportato buona parte del prezioso materiale suindicato;

sul territorio sidicino da tempo si sta verificando una vera e propria emorragia di opere d'arte alla quale le forze dell'ordine non riescono a porre un freno per la carenza delle misure di protezione a tutela di un patrimonio artistico veramente imponente;

quali provvedimenti intenda al più presto adottare o promuovere per impedire l'ulteriore depauperamento del patrimonio culturale locale. (4-29678)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare sul furto avvenuto a Teano nel Monastero di S. Caterina si informa che il furto, avvenuto in data 4/5/2000, non è stato segnalato alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta né dall'Ente ecclesiastico proprietario del bene né dalla Stazione dei Carabinieri competente.

La Soprintendenza ha appreso in data 31/5/2000, con nota prot. 11739 della Compagnia Carabinieri di Capua, che la refurtiva è stata interamente rinvenuta in data 28/5/2000.

Il materiale trafugato e recuperato, per quanto riguarda la parte storico-artistica costituito da dodici tele ad olio risalenti ai

secc. XVIII-XIX, era stato già negli anni trascorsi regolarmente schedato e catalogato a cura della Soprintendenza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere se e quando intendano rivedere tutte le svariate imposte che gravano sulla casa;

visto che finalmente anche il Ministro delle finanze si è accorto che la tassazione sulla casa è imponente ed assurda;

cosa intendano fare per porre ordine ed assurda;

cosa intendano fare per porre ordine ed alleggerire l'alta pressione fiscale e decretare la fine della giungla di imposte e tasse che gravano sul bene casa;

se si intenda dimezzare subito l'imposta del registro nella compravendita, eliminare il conteggio figurativo nella dichiarazione dei redditi per la casa che si abita, e se si intenda porre fine alla scandalosa imposta Ici, almeno sulla prima casa.

(4-18436)

LUCCHESE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

i motivi per cui abbia fatto credere ai contribuenti di avere esentato dall'Irpef le case dell'80 per cento degli italiani;

se tutto ciò non ritenga sia una vergognosa campagna propagandistica di stile regime autoritario, che prende in giro i cittadini;

se il Governo voglia rispondere realmente alle attese dei cittadini, oberati da imposte e tasse di tutti i tipi, decretando che le case abitate dai proprietari (che non danno alcun reddito) non vanno calcolate ai fini dell'imposta Irpef. (4-26087)

RISPOSTA. — Si risponde congiuntamente alle interrogazioni sopraenunciate con le quali l'interrogante evidenzia analoghe problematiche concernenti l'attuale sistema di tassazione degli immobili che finisce per gravare sui proprietari con adempimenti e imposte in misura sempre più rilevante.

Al riguardo si fa presente che la politica fiscale dell'attuale Governo è orientata ad agevolare il settore abitativo nel complesso.

In particolare, per quanto riguarda l'abitazione principale, la legge finanziaria per il 2000 (Legge n. 488 del 23 dicembre 1999) prevede una serie di misure che ne alleggeriscono la pressione fiscale. Infatti, tale provvedimento ha elevato a 1.800.000 lire l'importo della deduzione IRPEF per la prima casa, la quale può essere estesa anche ai proprietari di abitazioni utilizzate dai loro familiari. Tale misura agevolativa consente di esonerare ai fini dell'IRPEF circa l'85% delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali.

La medesima legge ha, inoltre, ridotto dal 4 al 3 per cento l'aliquota dell'imposta di registro prevista per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale.

Sempre in tema di trasferimenti immobiliari, l'articolo 7, comma 7, della legge finanziaria del 2000 ha ridotto l'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o degli altri diritti reali di godimento, anche quando non ricorrono le condizioni per fruire delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.

In particolare, la norma in parola, che modifica l'articolo 1, comma 1, della Tarrifa, parte I, allegata al predetto testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), ha ridotto l'aliquota d'imposta dall'8 al 7 per cento per i trasferimenti di immobili riguardanti fabbricati e loro pertinenze.

Il comma 4 del predetto articolo 7 della legge più volte indicata (legge n. 488 del 1999) ha inoltre ridotto di un quarto l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze.

Tale agevolazione va ad aggiungersi alla già prevista riduzione al 50% dell'INVIM nell'ipotesi in cui l'immobile sia destinato ad abitazione principale.

A partire dal 1999, è attribuito un credito d'imposta al contribuente che acquisti, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale ha usufruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione per la quale possa fruire dell'aliquota agevolata (articolo 7, primo comma, della legge 1998, n. 448).

Tale credito d'imposta, che è pari alla minor somma tra l'imposta agevolata pagata in occasione del primo acquisto e quella corrisposta in relazione all'acquisto del nuovo alloggio (anche in considerazione della riduzione dell'aliquota agevolata dal 4 al 3 per cento) può essere utilizzata dal contribuente, immediatamente, a scompenso dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto del nuovo alloggio. Inoltre, egli, può far valere il credito per il pagamento dell'imposta personale sul reddito dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisizione, ovvero, può utilizzare il suddetto credito in compensazione dei versamenti delle altre imposte e dei contributi (articolo 7, primo comma, legge n. 448 del 1998).

Da ultimo, per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili (ICI) si rileva che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tale imposta è sottoposta alla potestà regolamentare dei comuni.

Ciò posto, non è da escludere che si possa pervenire all'auspicata esenzione ai fini dell'IRPEF dell'intero patrimonio immobiliare destinato ad abitazione principale.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

LUCCHESE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ormai le auto usate non si vendono più, tutto ciò certamente ha favorito le case automobilistiche —:

se si rendano conto che con l'aumento vertiginoso delle tasse per il passaggio di proprietà delle autovetture usate si è dato un colpo mortale al mercato: addirittura un passaggio di proprietà costa all'acquirente dell'autovettura usata più di un milione;

se siano soddisfatti per questa sotterranea manovra, che ancora una volta colpisce le famiglie più deboli. (4-27065)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta gli eccessivi oneri economici che attualmente sono previsti per i trasferimenti delle autovetture.*

Al riguardo, va preliminarmente osservato che tali questioni troveranno adeguata soluzione con le disposizioni contenute nel disegno di legge recante modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (A.C. 6956), attualmente all'esame del Parlamento,

Invero, con la nuova disciplina, volta ad allineare il nostro Paese agli altri Stati europei, si intende modificare sensibilmente il vigente regime giuridico relativo al trasferimento dei beni mobili registrati, eliminando una serie di ostacoli (duplicazioni di procedimenti, complessità delle procedure burocratiche relative ai trasferimenti di proprietà degli autoveicoli, elevati costi amministrativi a carico dei cittadini e degli operatori), che si pongono come limite allo sviluppo di un importante settore economico e che non risultano più rispondenti alle esigenze del commercio giuridico.

A tal fine viene espressamente prevista la soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e, conseguentemente, viene meno il principio delle pubblicità costitutiva, civilisticamente prevista, basata sulla idoneità degli atti di immatricolazione, trasferimento di proprietà, costituzione di diritti reali di terzi sui predetti beni solo in quanto trascritti.

Pertanto, tale provvedimento riconduce la disciplina degli autoveicoli al comune regime dei beni mobili con la previsione solo dell'annotazione sulla carta di circolazione dell'avvenuto atto di transazione e

dell'annotazione presso l'Archivio nazionale dei veicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, che costituirà l'unico registro in cui verranno registrati i dati tecnici e il titolo di proprietà, al fine di individuare rapidamente il responsabile della circolazione di ciascun veicolo.

Ciò posto, il predetto disegno di legge, ponendosi nell'ambito di quell'ampio processo di semplificazione, avviato dalla legge n. 59 del 1997, ha lo scopo di garantire la celerità e razionalità del procedimento, limitando allo stretto necessario gli adempimenti dei privati. In tal senso l'eliminazione della qualificazione di "bene mobile registrato" dell'autoveicolo, che impone, secondo la disciplina civilistica, la successiva trascrizione, ai fini dell'opponibilità ai terzi, di un atto contrattuale già perfetto ed efficace, produce un sensibile snellimento degli adempimenti previsti e una notevole riduzione dell'onere finanziario a carico del privato (vengono ridotti, infatti, gli oneri fiscali in termini di imposta di bollo connessi alla immatricolazione e ai trasferimenti di proprietà).

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MATRANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 28 maggio 2000 il parco archeologico di Selinunte è stato chiuso per mancanza di personale;

ogni giorno il regolamento prevede che devono essere presenti dieci custodi, ma oggi tre di loro non si sono presentati al lavoro, così non è stato possibile aprire il parco;

un centinaio di turisti, la maggior parte dei quali erano stranieri, hanno dovuto rinunciare alla visita malgrado regolarmente preventivata nel loro soggiorno in Sicilia;

secondo una recente indagine per l'estate 2000 si prevede un boom del tu-

rismo nel Belpaese. In particolare, tra maggio ed ottobre gli arrivi stranieri dovrebbero aumentare dell'8,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 1999 (+7,3 per cento i pernottamenti), mentre per gli italiani la crescita dovrebbe attestarsi sul +5,9 per cento per gli arrivi (+4,9 per cento le presenze);

molti di questi turisti verranno in Sicilia attratti dal mare e dalle bellezze archeologiche e dai monumenti —:

quali provvedimenti si intendano adottare per mantenere aperte ed agibili tutte le aree archeologiche e i musei della Sicilia in vista dell'alta affluenza di turisti.
(4-30052)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata e si fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dalla Regione.*

Pertanto gli interventi richiesti dall'interrogante esulano dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MIGLIORI e MATTEOLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il recente decreto legislativo inerente la privatizzazione dell'Ente Tabacchi ed altri comporta la perdita secca di unità produttive situate, in alcuni casi, in aree deboli d'Italia;

se i dipendenti pubblici ivi operanti non corrono rischi per la perdita del posto di lavoro, è indubbio che sia l'indotto che gli assetti produttivi di alcune zone subiscano un grave processo di impoverimento ed ulteriore desertificazione sociale;

in particolare nella frazione di Saline del comune di Volterra (Pisa), le suddette decisioni possano comportare una drastica

riduzione della fondamentale fonte di sopravvivenza sociale tradizionale di quella comunità, nella scarsa comprensione del fenomeno da parte del comune e delle organizzazioni sindacali —:

se non reputi opportuno, alla luce delle suesposte circostanze, o rivedere tale decisione o comunque adottare tutte le iniziative legislative e finanziarie utili a contrastare preoccupanti elementi di vero e proprio collasso sociale in tale zona.

(4-27547)

RISPOSTA. — In merito alla problematica sollevata dall'interrogante va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitor presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni

per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura ETI S.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

NAPOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1999 nel porto di Gioia Tauro vi è stato un aumento del 5,2 per cento di containers movimentati, per un totale di ben 2.202.951 teu;

nelle varie relazioni, inviate dalla dogana del porto ai ministri competenti, si evidenzia che è già in atto una evasione contributiva di centinaia di miliardi;

da notizie di stampa l'interrogante apprende che starebbe per essere messo in atto un ridimensionamento degli uffici doganali del porto;

il ridimensionamento bloccherebbe l'attività del porto che attualmente viene espletata nell'intero arco delle ventiquattro ore;

il ridimensionamento, se posto in essere, creerebbe una evasione contributiva certamente maggiore di quella segnalata, con conseguente ulteriore danno per l'erario dello Stato;

l'eventuale ridimensionamento degli Uffici doganali del porto appaleserebbe, inoltre, una precisa volontà del Governo, già evidenziata in altre occasioni, di non favorire lo sviluppo del porto e dell'intero territorio della piana di Gioia Tauro —:

se corrisponda al vero che sta per essere attuato un ridimensionamento degli uffici doganali del porto di Gioia Tauro.

(4-28366)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, ha chiesto chiarimenti in merito a notizie di stampa secondo cui « starebbe per essere messo in atto un ridimensionamento » dell'organico della Dogana di Gioia Tauro, circostanza questa che non favorirebbe lo sviluppo del porto e dell'intero territorio della piana di Gioia Tauro.*

Al riguardo il Dipartimento delle Dogane ha in via preliminare evidenziato che, da tempo, sta invece adoperandosi perché l'Ufficio doganale, in questione, possa beneficiare di una più adeguata disponibilità di

personale, tanto che da ultimo ha ivi assegnato, complessivamente, 7 unità di settima, sesta, e quarta qualifica funzionale.

Inoltre, in un'ottica di ampliamento dell'efficienza e della sicurezza fiscale degli Uffici doganali, il predetto Dipartimento sta esaminando la possibilità di trasferire presso la Dogana di Gioia Tauro ulteriori unità di personale, da altre sedi meno impegnate.

Nei modi suddetti si spera di risolvere, almeno in parte, l'attuale carenza di personale, peraltro, comune a gran parte degli Uffici doganali.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

PASETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

presso il comune di Anzio dal 1957 è in funzione l'Ufficio del registro che svolge sin dalla sua apertura un servizio di rilevante importanza per i comuni di Anzio e di Nettuno;

con il decreto del ministero delle finanze n. 700 del 21 dicembre 1996 ed il decreto del Ministro delle finanze del 18 giugno 1997 si è disposta l'istituzione e la conseguente apertura di un Ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia, le cui competenze dovrebbero essere, oltre a quelle relative all'imposta di registro, anche quelle riguardanti le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;

tale ufficio avrebbe il compito di servire il bacino di utenza dei comuni del litorale a sud della città di Roma (Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno) e, per tale motivo, verrebbe soppresso l'Ufficio del registro di Anzio. Quest'ultimo verrebbe soppiantato da una sezione staccata dell'Ufficio unico delle entrate di Pomezia, ubicata nella città di Nettuno;

la nuova situazione, qui descritta e creata con l'attuazione dei citati decreti ministeriali, arrecherebbe alle popolazioni di Anzio e Nettuno indubbi disagi, impo-

verendo ulteriormente la presenza di servizi pubblici nel territorio di entrambi i comuni;

quale testimonianza dell'importanza del servizio reso, si rileva come nel territorio del comune di Anzio sia presente la sezione staccata della pretura di Velletri, la quale, quotidianamente, si avvale dei servizi di registrazione degli atti giudiziari presso l'Ufficio del registro di Anzio;

risulterebbe, inoltre, l'esistenza di una disposizione dirigenziale del direttore generale delle entrate del Lazio che sopprimerebbe la sezione staccata di Anzio dipendente dall'Ufficio unico delle entrate di Pomezia (Roma VIII) per motivi di economicità, il che risulterebbe, tuttavia, in contrasto con quanto previsto nel succitato decreto ministeriale;

si rileva poi come presso la città di Nettuno, su disposizione del ministero delle finanze, sia attualmente in corso la ristrutturazione di un edificio di proprietà dello Stato « ex presidio militare » al fine di trasferire in tale stabile l'Ufficio del registro di Anzio e la Guardia di finanza, il cui costo sarebbe pari a circa 2,5 miliardi di lire; tale opera di ristrutturazione è stata oggetto di varianti tese a rendere indipendenti le parti dell'edificio destinate ad ospitare rispettivamente gli Uffici della Guardia di finanza e quelli dell'Ufficio del registro e/o sezione staccata delle entrate dell'Ufficio unico delle entrate di Pomezia;

si riscontra, infine, una non omogenea dislocazione degli altri Uffici unici delle entrate nel territorio della provincia di Roma, in quanto sono presenti quattro uffici unici delle entrate nella zona dei Castelli romani (comuni di Albano, Frascati, Palestrina e Velletri), oltre alle sezioni staccate di Monterotondo, nelle immediate vicinanze dell'ufficio unico delle entrate di Tivoli, e di Bracciano. Relativamente all'ufficio unico delle entrate di Pomezia (Roma VIII), quest'ultimo si trova al momento ad una distanza molto breve dall'ufficio Iva di Via Canton (Mostacciano) di Roma, che dovrebbe diventare una delle

nuove sedi degli Uffici unici delle entrate del territorio del comune di Roma —:

se e quali siano le iniziative tendenti ad evitare che il descritto impoverimento del territorio dei comuni di Anzio e Nettuno nel livello di offerta di servizi pubblici fondamentali ai cittadini si verifichi e se non si ritenga utile una dislocazione diversa dei servizi delle entrate nel territorio della provincia di Roma, adeguando la stessa maggiormente ai bisogni avvertiti dalla popolazione.

(4-24089)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'esprimere le proprie doglianze in ordine alla soppressione dell'Ufficio del registro di Anzio e alla contestuale istituzione di un ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia, dislocazione questa che arrecherebbe notevoli disagi ai contribuenti residenti nella zona, ha evidenziato, altresì, l'esistenza di una disposizione del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio, volta a sopprimere la sezione staccata di Anzio per motivi di economicità, rilevando inoltre che presso la città di Nettuno sia attualmente in corso la ristrutturazione di un edificio di proprietà dello Stato « ex presidio militare » al fine di trasferirvi l'Ufficio del registro di Anzio e la Guardia di Finanza.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato, in via preliminare, che l'articolo 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) ha previsto una serie di criteri direttivi per l'individuazione degli uffici delle entrate (tipo e numero dei contribuenti e degli utenti, gettito dei tributi amministrativi e volumi di lavoro, tipo di insediamenti economico-produttivi, consistenza demografica, importanza delle strutture sociali ed amministrative esistenti, facilità delle comunicazioni ed, in ogni caso, la maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali).

Sulla base di tali criteri, è stata effettuata con il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, l'individuazione degli uffici delle entrate applicando una me-

todologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

In sostanza, sono stati enucleati alcuni parametri quali la popolazione residente, il numero di atti e dichiarazioni degli uffici del registro, nonché il numero dei contribuenti « a rischio » (imprese, professionisti e società) e si è poi valutata, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di carico di lavoro per gli uffici. Combinando insieme i tre parametri appena menzionati, si è previsto di istituire uffici delle entrate soltanto in quelle sedi il cui carico di lavoro, calcolato secondo la predetta metodologia, sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario ed organizzativo connesso all'attivazione ed al funzionamento di un ufficio delle entrate.

Ciò posto, per quanto concerne, in particolare, la città di Anzio, il predetto Dipartimento ha evidenziato che la Direzione regionale delle entrate per il Lazio aveva a suo tempo ipotizzato di non procedere all'attivazione della sezione distaccata di Anzio, nella considerazione che l'ufficio delle entrate da ubicare a Pomezia avrebbe soddisfatto le esigenze della popolazione locale.

Tuttavia, a seguito di una attenta riconsiderazione della questione, la città di Anzio è stata riconfermata quale sede della sezione staccata, ricompresa nella circoscrizione territoriale dell'ottavo ufficio circoscrizionale di Roma.

Ha precisato il suddetto Dipartimento che la sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997 (recante l'individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate), ha disposto che tali strutture esercitino le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che, invece, è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia. È quindi evidente il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali era necessario recarsi a Roma (presentazione di istanze, acquisizione e cancellazione di par-

tita IVA, ecc.). La sezione staccata garantirà così un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite della maggior parte dei contribuenti.

Le sole funzioni che sono concentrate negli uffici delle entrate sono infatti quelle relative all'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Da quanto sopra espresso, risulta che le scelte dell'Amministrazione finanziaria scaturiscono da una serie di dati e valutazioni imperniati su una metodologia predefinita, strettamente connessa all'aspetto della rilevanza socio-economica delle varie zone interessate.

Quanto all'ubicazione della sezione staccata, il predetto Dipartimento ha reso noto che essa, provvisoriamente allocata nell'immobile già in uso all'ufficio del registro di Anzio, verrà successivamente trasferita nei locali demaniali dell'ex presidio militare di Nettuno, una volta eseguiti i necessari lavori di adeguamento.

In tale immobile troverà sistemazione anche il Comando Brigata di Nettuno.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

PISCITELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il ministero delle finanze sono ormai allo scontro aperto con conseguente blocco delle procedure di nomina di nuovi giudici;

l'organo di governo dei giudici tributari, infatti, si è rifiutato di riesaminare alcune proposte di nomina che il ministero delle finanze (Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso) gli aveva restituito evidenziando che gli interessati esercitavano ed esercitano attività di consulenza tributaria e che, quindi, si troverebbero in situazione di incompatibilità;

il rifiuto (si confronti la risoluzione n. 17 approvata dal consiglio di presidenza

della giustizia tributaria in data 22 dicembre 1998, pubblicata su *Italia Oggi* il 29 dicembre 1998) è motivato con l'impossibilità giuridica di svolgere accertamenti di carattere preventivo in ordine a situazioni di incompatibilità, ma non ha alcun fondamento nella legge la quale, invece, stabilisce espressamente che l'aspirante alla nomina debba dichiarare nella domanda di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (articolo 9, comma 3, decreto legislativo n. 545 del 1992);

l'organo di governo dei giudici tributari ha anche affermato, forse incautamente, che i principi ai quali si ispira sarebbero « generalmente recepiti, sul piano ermeneutico non meno che su quello legislativo, nell'ordinamento amministrativo »;

è significativo, invece, che per fatti specie analoghe (nomina dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati delle sezioni stralcio), il Consiglio superiore della magistratura abbia chiesto e chieda, con precise circolari, ai Consigli giudiziari (competenti ad avanzare le proposte di nomina) di accettare, in particolare, l'inesistenza di cause di incompatibilità;

la soluzione di questa « crisi » richiede un ripensamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è auspicabile che esso possa avvenire e manifestarsi in tempi molto brevi perché, altrimenti, la soluzione obbligata, ma, per quanto possibile, da evitare, sarà lo scioglimento anticipato dell'attuale Consiglio di presidenza -:

se e in quali termini abbia già replicato, o intenda replicare, all'organo di governo dei giudici tributari. (4-21676)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha manifestato perplessità in merito alla risoluzione n. 17 del 22 dicembre 1998, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in materia di incompatibilità dei giudici tributari.

Tale risoluzione muove dalla circostanza che il Dipartimento delle Entrate, nel so-

prassedere alla predisposizione di alcuni decreti di nomina di giudici tributari, ha restituito al predetto Consesso le relative delibere ravvisando l'opportunità di procedere alla preventiva verifica delle situazioni di possibile incompatibilità emerse a carico dei nominandi giudici.

Al riguardo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha, integralmente confermato quanto sostenuto nella predetta risoluzione n. 17 del 1998 in materia di verifica di cause di incompatibilità.

Ha ribadito, in particolare, il predetto Consesso che, in relazione alla nomina di un componente di commissione tributaria, non è consentito svolgere accertamenti di carattere preventivo in ordine all'esistenza di cause di incompatibilità, dovendo la verifica arrestarsi all'esistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 7 e di quelli specificamente previsti in relazione alle diverse funzioni dagli articoli 3-5 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

L'articolo 7, infatti, sotto la rubrica « requisiti generali », elenca i presupposti soggettivi che devono sussistere per tutti i giudici tributari; e gli articoli 3, 4 e 5 indicano le categorie professionali legitimate, le qualità e gli elementi specificamente richiesti per la nomina agli incarichi di presidente di sezione, di vicepresidente e di giudice. Tali requisiti soggettivi debbono sussistere e vanno valutati al momento della nomina, come del resto, esplicitamente risulta dagli enunciati normativi.

Le incompatibilità sono elencate, invece, nell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 545, nel cui primo comma opportunamente si specifica che i soggetti investiti dagli incarichi o qualifiche o esercenti attività nello stesso menzionate non possono essere componenti delle commissioni tributarie « finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali » l'incompatibilità viene correlata, cioè, al contemporaneo esercizio di attività o alla contemporanea esistenza di situazioni ritenute conflittuali, tanto se soggettive, quanto se oggettive. Tale situazioni appunto, ritiene il Consiglio di Presidenza, poiché precludono l'esercizio della funzione giurisdizionale, vanno veri-

ficate per la prima volta al momento in cui il soggetto viene immesso nel possesso della carica, rispetto alla quale l'attività o la situazione preesistente pregiudicano l'esercizio della funzione.

Ciò posto, l'organo di autogoverno ha precisato che l'interesse ad evitare la immissione di un soggetto « ab inizio » incompatibile viene in ogni caso tutelato con la prestazione del giuramento, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 545, con cui il nominato viene concretamente immesso nelle funzioni giurisdizionali. Il giuramento, infatti, impegna il giurante all'osservanza anche delle leggi in materia, nonché a garantire la insussistenza di cause di incompatibilità. Nel caso in cui, in tale momento, venga dichiarata o segnalata una situazione di incompatibilità ovvero questa risulti al presidente della Commissione Tributaria Regionale o Provinciale che deve ricevere il giuramento, il presidente medesimo non procederà all'immissione in possesso e ne informerà il Consiglio di Presidenza che disporrà l'apertura del procedimento di decadenza.

Ciò posto e tenuto conto che il predetto Consesso, quale organo di autogoverno della giustizia tributaria, è l'unico organismo deputato a risolvere dubbi interpretativi in materia, il contenuto della circolare di che trattasi non può essere disatteso.

Il Dipartimento delle Entrate ha, infine, segnalato che, alla data del 31 dicembre 1999, relativamente alle incompatibilità emerse a carico dei componenti delle commissioni tributarie, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

n. 1210 aperture di procedimento di decadenza;

n. 415 decreti di decadenza;

n. 105 archiviazioni di procedimenti per dimissioni;

n. 100 decreti di decadenza in corso di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

POMPILI e PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 319 del 1976 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad esigere un canone per il servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque provenienti da insediamenti civili;

ciò debba avvenire mediante ruoli nominativi, attraverso cioè richieste di pagamento individuali calcolate sulla base dell'effettiva fruizione del servizio;

la risoluzione del ministero delle finanze del 21 marzo 1994 n. 6/609/9 ha chiarito che:

a) il canone di depurazione è dovuto soltanto quando viene utilizzato uno scarico diretto o indiretto nella pubblica fognatura e quando sia in funzione un impianto di depurazione, anche se lo stesso non provvede al disinquinamento di tutte le acque;

b) nulla è dovuto dagli insediamenti civili privi del servizio di fognatura, essendo lo scarico in quest'ultima l'unico ed inscindibile presupposto impositivo;

c) ove l'utente provveda in modo autonomo allo smaltimento delle acque reflue nessun obbligo impositivo sorge per la fognatura e la depurazione, dal momento che lo smaltimento delle acque avviene a carico dell'utente :-

per quale ragione il comune di Roma invii gli avvisi di pagamento direttamente ai presidenti pro tempore di consorzi di lottizzazione della periferia cittadina, consorzi ai quali non aderiscono tutti i proprietari dei lotti interessati all'imposta, consorzi il cui scopo sociale è quello del miglioramento fondiario e non quello di accertare la quantità di acqua non potabile utilizzata per usi irrigui dei lottisti, consorzi che non hanno titolo per agire come sostituti di imposte comunali;

per quale ragione il comune di Roma applichi quanto premesso dalla legge n. 319 del 1976, fin dal 1992, in zone che sono totalmente provviste di reti idriche e fognanti nonché di sistemi di depurazione;

se tali modalità siano conformi alla normativa vigente. (4-26758)

RISPOSTA. — In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato che il mancato adeguamento da parte del comune di Roma a quanto precisato dal Dipartimento stesso con risoluzione del 21 marzo 1994, prot. n. 61609/Q, deve essere ricondotto nell'ambito dei principi dell'autonomia impositiva, che non attribuiscono alcun potere di supremazia gerarchica all'amministrazione finanziaria nei confronti degli enti locali. Questi, infatti, possono formare liberamente il proprio convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo imposto dal Ministero delle finanze.

La fattispecie, può, tuttavia, trovare soluzione in sede giurisdizionale, in quanto i contribuenti che ritengono di essere Stati lesi nei propri diritti hanno facoltà di ricorrere contro i provvedimenti di accertamento innanzi al giudice competente.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

PORCU e ANEDDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in una recente riunione il Cda dell'Ente nazionale tabacchi (Eti) ha stabilito la chiusura di numerose manifatture tabacchi e tra queste, quella di Cagliari, che attualmente impiega 188 persone —:

quali siano le ragioni che hanno determinato una tale drastica scelta da parte del Cda dell'Eti;

quali interventi siano allo studio per evitare che vengano persi ulteriori posti di lavoro specie in una regione come la Sardegna che raggiunge livelli di disoccupazione già estremamente preoccupanti.

(4-26264)

RISPOSTA. — In merito alla problematica sollevata dall'interrogante va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'Eti, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con

Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitor presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'Eti ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'Eti è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'Eti, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura Eti S.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'Eti non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RICCI, RISARI, PRESTAMBURGO, POLENTA e SAONARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

taluni organi di stampa hanno reso noto che il ministero delle finanze sarebbe orientato ad assumere personale da impegnare per la lotta all'evasione fiscale;

il ricorso a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria comporta un lungo periodo di addestramento con oneri alquanto ragguardevoli —:

se non sia da ritenere più utile, opportuno ed efficace impiegare nello svolgimento della complessa funzione funzio-

nari direttivi dell'Amministrazione statale che, per esperienza maturata nel settore, sono nelle condizioni di soddisfare l'avvertita esigenza di lotta all'evasione con immediatezza e senza oneri;

se non ritengano di attribuire, ai funzionari direttivi di cui trattasi, la qualifica di « ufficiale di polizia tributaria » tenuto conto della specificità della funzione da demandare agli stessi. (4-13849)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che l'orientamento assunto dall'Amministrazione finanziaria di assumere personale da impegnare per la lotta all'evasione fiscale « comporta un lungo periodo di addestramento » degli stessi ha chiesto di conoscere se si ritenga più opportuno ed efficace impiegare, nello svolgimento della predetta funzione, personale direttivo « dell'Amministrazione statale », con esperienza maturata nel settore.*

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali e del personale, premesso che non sembra che altra Amministrazione statale, diversa da quella finanziaria, disponga di personale con esperienza maturata nel settore della lotta all'evasione fiscale, ha rilevato che, in considerazione dei risultati non soddisfacenti di mobilità di personale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, si è ritenuto di preferire il reclutamento dall'esterno, considerato che per funzionari già in servizio si presenterebbero, peraltro, problemi di mobilità territoriale.

Ed invero, l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998), ha disposto, come è noto, l'assunzione di 2.400 unità di personale per il potenziamento delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, che, pertanto, vanno ad aggiungersi alle professionalità già esistenti all'interno della stessa Amministrazione. Allo stato, tutte le relative procedure concorsuali sono già completate.

Peralter, l'articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto corsi di riqualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione

(il cui espletamento si prevede entro il 2000), organizzati su base regionale, per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attività di controllo, nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti.

In particolare, per quanto concerne il conferimento della qualifica di «ufficiale di polizia tributaria» ai funzionari direttivi che svolgono attività di verifica fiscale, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che, ai fini dell'accertamento fiscale, le norme vigenti già consentono ai medesimi funzionari di disporre di mezzi sufficienti per far fronte ai propri compiti in maniera efficace.

Pertanto, tale qualifica attribuirebbe poteri che non influirebbero, se non marginalmente, sulla ordinaria attività ispettiva degli uffici finanziari.

Infine, pur essendo di fondamentale importanza l'uso di strumenti di controllo e repressione, si osserva che uno dei principali obiettivi delle recenti riforme tributarie è quello di incentivare l'istituto dell'adesione spontanea, instaurando con i contribuenti un rapporto di trasparenza e correttezza.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ORESTE ROSSI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

si sono verificati al comune di Alessandria numerosi casi di sanzioni ed interessi per minori versamenti Ici effettuati in anni passati da contribuenti che, a causa di ritardi dell'ufficio tecnico erariale, non erano a conoscenza delle rendite catastali dei loro beni;

l'interrogante per chiarezza riporta un caso tipo: «il contribuente X che ha presentato all'ufficio tecnico erariale richiesta di attribuzione di nuove rendite catastali nel 1992, ha potuto provvedere al pagamento del tributo Ici per gli anni successivi, unicamente basandosi sulle rendite presunte dichiarate nella prima dichiarazione Ici del 1993; dopo 6 anni dalla richiesta l'ufficio tecnico erariale provvede

all'attribuzione delle nuove rendite senza darne comunicazione diretta all'interessato ma unicamente affiggendo l'elenco all'albo pretorio del comune. Il comune manda al contribuente avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento oltre che della differenza del tributo Ici che scaturisce dal calcolo basato sulle nuove rendite catastali anche delle sanzioni e degli interessi per tutti i sei anni (interessi che sino al 30 giugno 1998 son di ben 7 per cento ogni semestre — 14 per cento annuo) »;

in sede dell'ultima finanziaria all'articolo 30, comma 11, il Governo ha imposto agli uffici del catasto di provvedere alla comunicazione della nuova rendita catastale attraverso il servizio postale. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale —:

se intenda predisporre apposito atto normativo finalizzato a chiarire definitivamente che non sono dovute sanzioni o interessi per gli erronei pagamenti Ici legati ai ritardi degli uffici tecnici erariali.

(4-29222)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione testé enunciata l'interrogante, premesso che il comma 11 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'obbligo a carico degli uffici competenti di comunicare all'interessato l'avvenuto classamento delle unità immobiliari servendosi del servizio postale con «modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente», escludendo la comunicatoria di sanzioni ed interessi fino alla data di effettiva conoscenza, chiede di sapere se, in relazione all'ICI dovuta per gli anni precedenti al 1999, siano dovute le sanzioni e gli interessi, nel caso in cui i predetti uffici non abbiano provveduto alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari e le amministrazioni centrali abbiano proceduto semplicemente all'affissione all'albo pretorio.

Come è noto, il comma 11 dell'articolo 30 della legge finanziaria per il 2000 (legge

23 dicembre 1999, n. 488) integra, con alcune significative disposizioni, l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per quelli per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

In base alla modifica normativa introdotta con la predetta legge, che esplicita la sua efficacia soltanto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del relativo avviso e gli interessi e le sanzioni dovute per effetto della nuova determinazione della rendita catastale non sono dovuti fino alla data in cui viene effettuata la comunicazione al contribuente.

Per quanto concerne la validità temporale delle nuove disposizioni, con specifico riferimento alla problematica sollevata nell'interrogazione, il competente Dipartimento delle entrate, con circolare del 29 dicembre 1999 (n. 247/E) e, da ultimo, con circolare dell'11 febbraio 2000 (23/E), ha precisato che le comunicazioni di attribuzione di rendita sono pienamente valide nel caso in cui siano state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione all'albo pretorio, in quanto le disposizioni della legge finanziaria riguardanti le nuove modalità d'effettuazione della suddetta comunicazione, in mancanza di espressa disposizione al riguardo, non hanno valore retroattivo, ma producono effetti soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 1999, se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione siano stati già notificati e siano divenuti definitivi, per mancata impugnazione nei previsti termini di decadenza, il contribuente non può più ripetere quanto abbia eventualmente pagato (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

1997, n. 472). Il debito, invece, si estingue se il contribuente, per effetto di provvedimenti di sospensione o rateizzazione, non ha ancora pagato la sanzione irrogata.

Nell'eventualità che alla predetta data sia già stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione, ma non sia ancora divenuto definitivo, per non essere decorsi i termini di decadenza per l'impugnazione, le sanzioni irrogate non sono più dovute mentre per le somme già corrisposte il contribuente ha diritto al rimborso.

Qualora l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione siano stati predisposti, ma non ancora notificati al contribuente, il comune dovrà eliminare l'importo corrispondente alla sanzione limitatamente al periodo compreso tra la dichiarazione ICI e la data in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza della rendita definitiva.

Nella ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 1999 le comunicazioni delle rendite definitive non risultino ancora pubblicate nell'albo pretorio, il comune dovrà curare la comunicazione direttamente al contribuente in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria. Se viceversa, le predette comunicazioni siano state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione nell'Albo pretorio, le stesse restano pienamente valide.

In tale caso, però, il predetto Dipartimento ha ravvisato l'opportunità che il comune, ove sia a conoscenza delle rendite definitive, le comunichi direttamente al contribuente, al fine di assicurarne a quest'ultimo la piena conoscenza.

Da parte sua, il Dipartimento del territorio, al fine di garantire alla nuova normativa piena ed esaustiva applicazione sin dal 1° gennaio 2000, sì è tempestivamente attivato, sul piano organizzativo ed informativo, fornendo agli uffici dipendenti, con circolare del 29 dicembre 1999 (C/88414), istruzioni in ordine alle modalità con le quali eseguirsi le comunicazioni in esame.

Il predetto Dipartimento ha precisato che per le rendite non notificate o non pubblicate alla data del 1° gennaio 2000, la comunicazione della nuova rendita deve essere

effettuata dall'Ufficio del territorio, specificando che la stessa deve essere effettuata nei confronti di tutti gli interessati mediante servizio postale, con l'indicazione sulla busta della dicitura « RISERVATA PERSONALE », al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati catastali da rendere noti al soggetto interessato.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha informato circa l'ipotesi di una possibile soppressione della dogana di Tarvisio (Udine);

tali notizie sembrerebbero confermate dai recenti trasferimenti di parte del personale degli uffici della dogana;

i servizi attualmente svolti dalla dogana di Tarvisio rivestono una certa importanza e tra questi vanno menzionati: il servizio Intrastat, il servizio per le ditte che esercitano attività di spedizione, il servizio di vigilanza antifrode doganale (Svad), il servizio alle ditte importatrici locali di prodotti artigianali dalla Slovenia, i numerosi controlli contro i trasporti abusivi, la riscossione delle tasse automobilistiche derivanti dal transito degli automobilisti provenienti dall'Est;

la dogana di Tarvisio garantisce all'erario oltre 250 miliardi di lire dovuti in prevalenza all'importazione di gas metano dalla Russia;

il personale in servizio, attualmente di circa 15 unità, è destinato a ridursi entro pochi anni in quanto alcuni operatori sono vicini all'età di quiescenza;

un'unità operativa a Tarvisio, anche con un numero di operatori inferiore all'attuale, può garantire gli stessi servizi svolti fino ad oggi —;

se il Ministro sia a conoscenza di una concreta possibilità di soppressione della dogana e, nel caso affermativo, se intenda rivedere questa decisione o, quanto meno

e in subordine, adoperarsi perché venga mantenuto un nucleo operativo a Tarvisio come sezione della dogana di Pontebba (Udine). (4-28677)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, concernente la prevista soppressione della dogana di Tarvisio, il competente Dipartimento delle Dogane ha preliminarmente rilevato che la situazione di detta dogana è da tempo all'esame del Dipartimento stesso.*

Negli ultimi anni, infatti, a seguito dell'entrata dell'Austria nell'U.E., l'operatività del predetto ufficio ha subito un drastico ridimensionamento, tanto che in più di un'occasione la Direzione Compartimentale di Trieste ha segnalato il perdurare di una situazione caratterizzata da forti tinte di antieconomicità.

Invero, al ridotto standard operativo e produttivo dell'ufficio in questione si contrappongono dei costi gestionali che sono in netto contrasto con le attuali esigenze di razionalizzazione ed economizzazione della gestione.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha precisato che gli introiti indicati nella interrogazione con riferimento ad operazioni di importazione di gas metano dalla Russia sono in realtà relativi ad un ridottissimo numero di operazioni di importazione (n. 3 per mese), mentre risulta essere particolarmente limitata l'attività relativa al servizio Intrastat.

Il quadro relativo all'operatività della dogana di Tarvisio è poi completato da un'attività di carattere doganale di entità scarsamente rilevante e dallo svolgimento di una serie di attività non d'istituto.

La situazione sin qui descritta, recentemente oggetto di considerazione da parte del Servizio Ispettivo Compartimentale che non ha potuto fare a meno di sottolineare i richiamati aspetti antieconomici, ha reso inevitabile l'adozione di un provvedimento di soppressione dell'ufficio di che trattasi, che è stato inserito nell'ambito di un più vasto programma di revisione degli uffici, formalizzato in uno schema di decreto che

sarà sottoposto al vaglio del Comitato di gestione.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RUSSO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

si susseguono a ritmo incessante furti, sottrazioni ed ogni tipo di danneggiamento nei confronti dell'inestimabile patrimonio artistico sacro delle nostre chiese;

in particolar modo in provincia di Napoli, ed a Marigliano (Napoli) più precisamente, si sono registrati numerosi episodi di furti;

più di recente è stata sottratta una collezione di « riggirole » che ritraevano una immagine di San Marcellino (santo protettore proprio di una frazione di Marigliano);

la sacra effigie maiolicata risale addirittura al '700;

questo è solo l'ultimo degli episodi che si sommano alla carenza di tutela in senso più generale dell'inestimabile patrimonio artistico —:

quale iniziative urgenti si intendano adottare per evitare il ripetersi di simili episodi;

quali forme di tutela e di protezione siano previste per evitare che un sacro patrimonio di cultura e di fede possa essere così facilmente ed inopinatamente depauperato e deturpatto. (4-27929)

RISPOSTA. — *In ordine alle problematiche sollevate con l'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che, nel corso degli ultimi anni, la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli ha provveduto a ritirare cautelativamente da edifici chiusi al culto opere a rischio, provvedendo a ricoverarle in propri depositi o ambienti idonei messi a disposizione da istituzioni religiose.*

Le preoccupazioni espresse sono pienamente condivise e manifestate dalla Soprintendenza.

tendenza ancora una volta al nuovo Vescovo di Nola, Mons. Beniamino Depalma, all'atto del suo insediamento, riguardando principalmente edifici religiosi aperti al culto che ricadono sotto la sua giurisdizione.

Relativamente alla specifica situazione di Marigliano si comunica che alcuni manufatti di cui era stata denunciata la scomparsa sono stati rintracciati e precisamente la tela di Ignoto napoletano sec. XVIII raff. Madonna del Carmine tra San Sebastiano e San Rocco, trafugata nel 1992 dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine (che è stata recuperata in frammenti a Brescia) e le tavole del cassettonato della Chiesa del SS. Sacramento che sono state ritrovate nel sottotetto della stessa chiesa dove erano state temporaneamente depositate da ignoti.

L'edicola votiva, da cui è stato asportato il pannello maiolicato raff. San Marcellino si trova all'angolo di una strada provinciale, in località isolata e periferica, in aperta campagna. Per questo motivo, ravvisandosi ampi rischi di ulteriori furti, il Parroco della chiesa di San Marcellino Don Salvatore Spiezia è stato invitato a rimuovere al più presto possibile una pittura su lavagna del sec. XIX raff. San Marcellino da lui fatta collocare al posto dell'opera trafugata.

Si fa presente, infine, che la predetta Soprintendenza svolge una capillare opera di informazione attraverso il proprio Ufficio Furti, divulgando con mostre e pubblicazioni i dati relativi sia alle opere trafugate che a quelle ritrovate.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

SESTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

visto il progetto di ristrutturazione in atto del settore tabacchi passato dalla gestione dei Monopoli di Stato all'Ente tabacchi italiani;

nel quadro di detto progetto è prevista la chiusura dell'agenzia coltivatori tabacchi di San Sepolcro;

nel territorio della Valtiberina aretina si produce un tabacco di altissima qualità frutto di una lunga tradizione e professionalità del settore che tra l'altro sta conoscendo una forte ripresa e che dà lavoro a diverse decine di dipendenti tra stabili e regionali -:

se e quali strumenti il Ministro intenda adottare per la salvaguardia di un così importante comparto produttivo ed occupazionale. (4-28124)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante va, preliminarmente, ricordato che il Piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad allineare l'Azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione vuoi delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.*

Il Piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività « core » dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo — fra l'altro — alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura ETI S.p.a e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/98, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

In particolare, per quanto attiene l'Agenzia Coltivatori Tabacchi di San Sepolcro, il piano di ristrutturazione dell'ETI prevede il passaggio dell'attività premanifatturiera alla

società partecipata ATI S.p.a. previa razionalizzazione delle strutture industriali interessate.

In tale contesto è previsto che il tabacco greggio, attualmente prodotto nella Valtiberina per essere utilizzato anche nelle Agenzie di prima trasformazione dell'ETI, sarà acquistato dall'ATI S.p.a. e lavorato presso lo stabilimento di Foiano della Chiana, situato anch'esso nella provincia di Arezzo come lo stabilimento di San Sepolcro.

Deve ritenersi che la concentrazione e lo sviluppo delle attività di lavorazione premanifatturiera presso l'Agenzia di Foiano della Chiana, unitamente alla circostanza che il tabacco Kentucky prodotto nella Valtiberina riveste importanza fondamentale per la fabbricazione dei sigari toscani dell'ETI, costituiscono aspetti qualificanti per la salvaguardia del comparto produttivo tabacchicolo della zona, soprattutto per quanto attiene alla varietà Kentucky.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SIGNORINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel periodo tra l'11 e il 18 maggio 1999 sono stati inviati a Verona diversi ispettori del lavoro per effettuare vari controlli sulle aziende veronesi;

si è data molta enfasi all'operazione facendo credere che esistano larghe fasce di irregolarità nell'impiego e nella contribuzione di lavoratori;

in realtà risulta che le decine di imprese controllate erano in gran parte in regola e lo dimostrerebbero il limitato numero e importo delle multe elevate —;

quale sia l'esatto bilancio dell'operazione degli ispettori del lavoro esposta in premessa;

se analoghe operazioni ed ispezioni vengano attuate anche nei confronti delle

imprese site nelle regioni meridionali e quali siano i risultati. (4-24302)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare indicato inerenti all'esito dell'attività ispettiva svolta nella provincia di Verona si rappresenta quanto segue.

Nel periodo dall'11 al 25 maggio 1999, ha operato, nella suddetta provincia, una task force composta da 4 ispettori del lavoro, 8 militari del comando dei carabinieri dell'ispettorato del Lavoro, in collaborazione con il Servizio Ispettivo del Lavoro di Verona.

L'attività di vigilanza era stata, inizialmente, disposta per verificare la regolarità dell'occupazione dei lavoratori stagionali extracomunitari, nel particolare settore dell'agricoltura. In seguito, su invito sia del Prefetto che delle Organizzazioni sindacali territoriali, è stata estesa ad altri settori economici della zona ed ampliata, inoltre, al riscontro delle condizioni di sicurezza del lavoro nel settore edile.

Dall'esame dei risultati ottenuti, su 41 aziende ispezionate sono risultate irregolari l'89% delle aziende stesse. Inoltre, si deve precisare che per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro è risultata irregolare la totalità delle aziende.

L'ammontare del recupero dei contributi previdenziali assicurativi omessi e versati con ritardo è stato di circa 1 miliardo e 400 milioni, mentre sono state applicate sanzioni per un importo pari a lire 612 milioni.

I dati riferiti dimostrano un bilancio nettamente positivo a favore dei benefici ottenuti, rispetto ai costi dell'intera operazione largamente autofinanziata.

Le irregolarità riscontrate hanno riguardato le diverse normative di tutela dei lavoratori: dall'intermediazione di manodopera alla presenza nei cantieri di pseudo artigiani, da minori irregolarmente occupati ad extracomunitari clandestini.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STRAMBI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 17 febbraio 2000 la Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ha approvato la relazione sui risultati di gestione degli enti previdenziali relativa al periodo 1994-1998, nella quale, con riferimento agli enti privatizzati, ai sensi del decreto-legge n. 509 del 1994, si afferma, tra l'altro, che « nonostante la diversa situazione di partenza tutte le Casse evidenziano un peggioramento »;

in un articolo pubblicato su *Il Sole-24 ore* del 13 marzo 2000 Maurizio De Tilla, presidente dell'Adepp (l'organismo associativo delle casse) contesta la validità dell'analisi della Commissione parlamentare, che si baserebbe su dati vecchi riferiti al periodo di gestione pubblicistica delle casse, dopo il quale « tutte le gestioni sono state rivoluzionate tant'è che i patrimoni di talune casse si sono rivalutati in media del 50 per cento »;

risulta invece all'interrogante che le gestioni privatizzate siano effettivamente state rivoluzionate, ma in peggio, in quanto sono venuti a mancare, giuridicamente e di fatto, i vincoli posti dalla disciplina di contabilità pubblica ed anche da quelli posti dal codice civile per le società commerciali;

al riguardo può citarsi, a titolo esemplificativo, la determinazione n. 5/2000 della Corte dei conti, che, proprio con riferimento alla rivalutazione dei cespiti immobiliari operata da uno degli enti privatizzati (l'Enpam), osserva che si tratta di una rivalutazione « del tutto autoreferente » effettuata « senza che sia stato tenuto nel dovuto conto lo stato di conservazione dei fabbricati rivalutati », e prosegue rilevando che « la notazione non è di poco momento, giacché il forte incremento del patrimonio netto nel passaggio 1996-1997 in larga misura deriva da detta rivalutazione » —:

se gli enti previdenziali privatizzati siano tenuti, nell'elaborazione delle proprie scritture contabili, al rispetto dei criteri di valutazione prudenziale stabiliti dal codice civile, che tra l'altro fissano il principio dell'iscrizione al costo storico (o di acquisto) delle immobilizzazioni, e, in caso negativo, a quali altri criteri di valutazione siano tenuti, considerata la necessità di tutelare il diritto al trattamento previdenziale, coperto da garanzia costituzionale, dei professionisti lavoratori;

quali enti privatizzati abbiano proceduto a « rivalutazioni autoreferenti », cioè non previste dalla normativa vigente, dei propri patrimoni immobiliari;

quali iniziative, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, intendano assumere riguardo alla vicenda di cui sopra, che sembra mettere in pericolo la stabilità finanziaria di enti che, pur se costituiti in forma privata, svolgono una funzione pubblicistica, riconducibile all'articolo 38 della Costituzione. (4-29014)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare indicato rivolti a conoscere, in particolare, quali criteri siano stati adottati nella valutazione del patrimonio immobiliare e quali iniziative intendano assumere i Ministeri vigilanti per assicurare la stabilità finanziaria degli stessi enti, con specifico riferimento alle considerazioni espresse dalla Commissione Bicamerale nella propria relazione, sui risultati della gestione degli enti previdenziali privatizzati, si rappresenta quanto segue.*

Preliminarmente, occorre osservare che l'Associazione degli Enti previdenziali privati (ADEPP) ha contestato il peggioramento rilevato dalla predetta Commissione, ponendo in evidenza, per contro, il miglioramento del patrimonio netto registrato nell'ultimo quinquennio, degli Enti medesimi.

Inoltre, si deve precisare che lo strumento principale di garanzia fornito dal decreto legislativo n. 509/94, per verificare l'equilibrio gestionale, è il bilancio tecnico, riferito ad un arco temporale non inferiore a 15 anni e da aggiornarsi con periodicità almeno triennale.

Per quanto concerne i criteri di valutazione degli immobili, si fa presente che gli Enti trasformati in persone giuridiche private, ai sensi del citato decreto n. 509/94, generalmente hanno fatto riferimento alla rendita catastale rivalutata ai fini ICI, non risultando detta materia regolamentata dal Codice Civile per le Associazioni e le Fondazioni.

Riguardo alla stabilità finanziaria degli Enti privatizzati, si assicura il costante monitoraggio della stessa, con particolare riferimento alle riserve tecniche degli Enti medesimi.

Si deve evidenziare, inoltre, che il richiamato decreto n. 509/94, all'articolo 1, comma 4, lettera c), prevede una riserva legale, allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni in essere (attualmente riferite al termine dell'esercizio 1994).

Infine, l'articolo 3, comma 12, della legge 335/95, ai fini del costante equilibrio di bilancio, stabilisce che gli enti di cui trattasi adottino provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

A tale proposito, numerosi enti, dopo la privatizzazione e sulla base delle risultanze dei bilanci aggiornati, hanno apportato delle modifiche ai regolamenti interni con incidenza sia sulle contribuzioni che sulle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STUCCHI. — *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di martedì 21 settembre 1999 a Bergamo si è tenuto il processo a carico di quattro tifosi del Napoli arrestati nella serata del giorno precedente in concomitanza della partita di calcio di serie B « Atalanta-Napoli » con l'accusa di aver rubato un blocchetto di trenta biglietti

dal botteghino del settore ospiti dello stadio di Bergamo;

l'arresto, secondo quanto riferito dalla stampa locale (*L'eco di Bergamo* del 22 settembre 1999) è stato concitato: « Un giovane si era presentato al botteghino e aveva dato al venditore una banconota da 50 mila lire falsa; mentre il rivenditore la controllava il ragazzo ha preso dal bancone un blocchetto di biglietti. Prima l'ha passato di mano e poi è fuggito »;

gli agenti di polizia presenti sul posto, avendo assistito al fatto, hanno proceduto al fermo dei quattro napoletani. Gli stessi organi, in sede di processo, al giudice Giovanni Petillo avrebbero riferito di aver visto uno degli arrestati mentre passava il blocchetto ad altri mentre gli altri tre imputati sarebbero stati trovati in possesso di tagliandi d'ingresso sottratti;

in sede di processo il pubblico ministero delegato Giovanni Bolognese aveva chiesto la condanna a tre mesi di reclusione per gli imputati;

il giudice Giovanni Petillo, nonostante la testimonianza degli agenti avrebbe deciso l'assoluzione dei quattro imputati in quanto il « fatto non costituisce reato »;

ci si chiede sulla base di quali disposizioni normative si possa stabilire che il furto di tagliandi per l'ingresso a manifestazioni sportive non costituisca reato;

sarebbe opportuno, ad avviso dell'interrogante, approfondire la conoscenza del fatto segnalato al fine di verificare la correttezza dell'operato del giudice in questione —:

se quanto riportato corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda eventualmente adottare. (4-30237)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, va osservato in via preliminare che avverso i provvedimenti giurisdizionali sono esperibili i normali mezzi di impugnazione predisposti dall'ordinamento e che in merito ad essi nessuna*

iniziativa può essere adottata in via amministrativa salvi i casi estremi di abnormità, errori macroscopici, negligenza grave e inescusabile ovvero il perseguitamento di fini contrari a quelli di giustizia.

Ciò posto, si fa presente quanto segue sulla base delle informazioni pervenute dal Ministero dell'interno e delle notizie acquisite presso la competente Autorità giudiziaria.

Il 20 settembre 1999, alle ore 20.45 circa, nello stadio comunale di Bergamo «Atleti Azzurri d'Italia», si è disputato un'incontro di calcio Atalanta-Napoli valevole per il campionato nazionale di serie B.

Poco prima dell'inizio della partita, nell'antistadio del settore ospiti, un nutrito gruppo di tifosi partenopei si accalcava presso la biglietteria per munirsi del tagliando di ingresso.

Il personale della Polizia di Stato in abito civile ed in servizio di osservazione, notava che alcuni tifosi, dopo una breve concertazione, si allontanavano repentinamente dalla biglietteria; nel contempo l'addetto allo sportello richiamava l'attenzione delle Forze dell'Ordine, asserendo di aver subito il furto di un blocchetto di biglietti.

All'immediato intervento degli operanti, l'autore materiale del furto riusciva a confondersi tra il gruppo di tifosi che stazionava nella zona; passava tuttavia i tagliandi ad altra persona che, mentre veniva fermata tentava di disfarsi del blocchetto, lanciandolo verso altri giovani, tre dei quali venivano poi trovati in possesso dei biglietti. Attesa la flagranza di reato e considerati gli elementi di fatto raccolti, i tifosi di cui si è detto venivano tratti in arresto e quindi, dopo l'identificazione, trattenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria presso le camere di sicurezza per essere giudicati con rito direttissimo. Vane risultavano le ricerche di altri correi che, facilitati dalle circostanze, riuscivano a dileguarsi.

All'esito del dibattimento, gli imputati venivano peraltro assolti con formula perché il fatto non costituisce reato. Tale sentenza appare del tutto incensurabile in questa sede, essendo motivata in modo corretto e adeguato sia per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda (in base alla

quale non è ipotizzabile un qualsiasi accordo con l'ignoto autore del furto), sia per quanto riguarda la configurazione giuridica del fatto, che ha condono il Tribunale a conclusioni diverse da quelle rassegnate dal P.M.

In conclusione, non emergendo con riguardo al caso di specie alcuna delle eccezionali ipotesi sopra indicate, in presenza delle quali soltanto è ammesso il sindacato amministrativo sui provvedimenti giurisdizionali, non si ravvisano le condizioni e i presupposti per far luogo alle iniziative di competenza di questo Ministero auspicate dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Emilio Petitto ha svolto le mansioni di dirigente dell'ufficio imposte dirette di Catanzaro dal 13 luglio 1980 al 12 gennaio 2000;

dall'8 ottobre 1998 è stato nominato capo area ufficio entrate di Catanzaro reggente;

risultando inoltre, che sia presso le amministrazioni periferiche del ministero delle finanze sia in altri uffici i reggenti sono stati tutti confermati, meraviglia, dunque, che dopo anni di servizio con funzioni dirigenziali senza alcun demerito si sia proceduto ai danni del signor Petitto non solo ad una sostituzione ma addirittura all'attribuzione di una qualifica e mansione inferiore;

non è accettabile che senza giustificati e reali esigenze organizzative la pubblica amministrazione possa adottare simili provvedimenti che lasciano, peraltro, il sospetto di essere sintomo di tecniche spartitorie piuttosto che di buona organizzazione organizzativa —:

come intenda agire per verificare se nella procedura seguita per sostituire nel

suo ufficio precedente il signor Petitto non siano adottati comportamenti illeciti ed illegittimi;

quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare una sanzione di giustizia e di legittimità amministrativa. (4-27853)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che il Signor Emilio Petitto ha svolto funzioni dirigenziali nell'ufficio delle Entrate di Catanzaro dal luglio 1980 al gennaio 2000 e che, dopo anni di servizio, è stato sostituito a qualifica e mansioni inferiori, ha chiesto, in particolare, di conoscere i motivi di tale sostituzione.*

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che al Signor Petitto, direttore di divisione ruolo esaurimento, è stato attribuito l'incarico di reggente del secondo reparto dell'ufficio Entrate di Catanzaro con decreto del 26 ottobre 1998.

Successivamente, con contratto stipulato in data 2 febbraio 2000, la titolarità del suddetto Reparto è stata assunta da un dirigente e, conseguentemente, il predetto signor Petitto è stato rimosso dall'incarico e posto in sottordine nell'ufficio.

Tale sostituzione è, quindi, correlata al progressivo avvicendamento del personale non dirigenziale, che esercita funzioni dirigenziali a titolo provvisorio (reggenze), con dirigenti vincitori di concorso.

Ciò posto, la Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria ha manifestato l'intenzione di utilizzare il funzionario di che trattasi in altro incarico adeguato alla sua professionalità.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perché l'INPS non abbia ancora provveduto a definire la situazione previdenziale della Signora Foschi Ester, nata il 10 luglio 1924, titolare di pensione n. 70030681/Cat. 50, la quale ha richiesto l'eliminazione della « cristallizzazione » e la concessione

della maggiorazione sociale in quanto di età superiore a 75 anni. (4-26779)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che la domanda della Sig.ra Ester Foschi, intesa ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di cui è titolare, è stata definita dalla sede di Milano, nel mese di ottobre u.s.*

L'importo della pensione nella misura aggiornata, pari a L. 736.740 mensili, è stato corrisposto all'interessata, a partire dalla rata in pagamento nel mese di novembre, mentre gli arretrati, pari a L. 6.579.800 dovrebbero essere stati corrisposti a far data dallo scorso mese di febbraio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VOLONTÈ, TASSONE, TERESIO DELFINO, BUTTIGLIONE e GRILLO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in un articolo pubblicato sul settimanale *Panorama* viene riportata la vicenda della cremazione del Premio Nobel della letteratura Luigi Pirandello avvenuta nell'anno 1936;

25 anni dopo la morte del celebre drammaturgo siciliano, le sue spoglie furono solennemente trasportate da Roma ad Agrigento;

le ceneri furono travasate in una buca scavata nella roccia mentre altre ceneri e pezzi di ossa restarono dentro un vaso greco del V secolo avanti Cristo che fu richiuso in un magazzino;

dopo quaranta anni il nuovo direttore del museo nazionale Giuseppe Castellana ha aperto tutti i magazzini della soprintendenza per esporre al pubblico il patrimonio archeologico che vi era custodito tra cui anche l'antico vaso greco usato per trasportare le ceneri e le ossa dello scrittore che ora sono esposte in una teca del museo di Agrigento —:

se le notizie riportate dal settimanale rispondano a verità;

se non ritenga di svolgere completi accertamenti, anche comparando i resti del drammaturgo con quelli della madre, sepolta nel cimitero di Porto Empedocle, al fine di verificare se le ceneri esposte nel museo di Agrigento appartengano effettivamente a Luigi Pirandello;

se a tale riguardo non possano essere utilizzate strumentazioni sofisticate per la determinazione strutturale di entrambi i dna al fine di eliminare ogni dubbio sulle ceneri del drammaturgo anche per la grande frequenza di visitatori al museo di Agrigento.

(4-26484)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata e si fa presente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dalla Regione.*

Pertanto gli interventi richiesti dalla S.V. esulano dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ZACCHERA. — *Al Ministero delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero ha annunciato con ogni forma un « salto di qualità » nei rapporti con i contribuenti ed un miglioramento e semplificazione dei moduli ministeriali;

che moltissimi contribuenti hanno ricevuto in questi mesi i moduli per raccogliere i dati relativi ai cosiddetti « studi di settore »;

che gli stessi vanno inviati ai centri di servizi —;

come mai le buste di colore azzurro che devono contenere i dati predetti portino in alto a sinistra l'indicazione « contribuente — codice fiscale »

con numero 15 caselle quando, da quando è stato istituito questo sistema, oltre 25 anni fa — i codici fiscali sono espressi in Italia con una sequenza di 16 (e non 15) dati alfanumerici;

a chi debba imputarsi la responsabilità della clamorosa « svista » e come possa un contribuente inserire 16 caratteri in 15 spazi.

(4-29369)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, lamenta che nelle buste di colore azzurro, da inviare ai centri di servizio, per la restituzione dei questionari contenenti i dati relativi agli studi di settore, siano stampate, per l'indicazione del codice fiscale, 15 caselle anziché 16 quanti, invece, sono i relativi dati alfanumerici.*

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che, con decreto ministeriale 26 novembre 1999, sono stati approvati 22 questionari recanti i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali.

Con il predetto decreto sono state approvate anche 12 buste per la presentazione dei suddetti questionari ai centri di servizio dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda i questionari inerenti il settore commercio, nell'ambito del quale il predetto decreto ministeriale individua 3 specifici settori di attività, effettivamente, per mero errore materiale, sulle relative buste sono state stampate nella parte in alto a sinistra riservata all'indicazione del codice fiscale, 15 caselle invece di 16.

Ciò posto, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che tale errore materiale non comporta alcuna conseguenza sulla elaborazione dei dati contenuti nei questionari di che trattasi, in quanto il contribuente può indicare il 16° carattere del codice fiscale a fianco dell'ultima casella riprodotta sulla busta stessa, ovvero restituire il questionario utilizzando una qualsiasi busta di dimensioni idonee a contenerlo, indicando-

vi il codice dello studio di settore, il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione.

Ha precisato, infatti, il predetto Dipartimento che l'acquisizione dei dati dichiarati dal contribuente, nonché la sua identificazione, avviene attraverso la lettura dei dati indicati nei questionari, dove, per il codice fiscale del contribuente, è correttamente riportato uno spazio di 16 caratteri. Le informazioni indicate sulla busta sono invece utilizzate unicamente per l'identificazione del mittente e non influenzano affatto l'acquisizione dei dati dichiarati dal contribuente stesso.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

ZANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 aprile 1998, il signor Leonildo Roncarati, dipendente dello zuccherificio Sfir di San Giovanni in Persiceto (Bologna), è stato licenziato dopo essere stato giudicato inidoneo a svolgere mansioni di conduttore di centrale termica in quanto successive visite mediche, in base alla legge n. 626, ne avevano accertato la perdita progressiva della capacità uditiva. Il licenziamento è intervenuto senza che la direzione aziendale abbia effettuato alcun tentativo di ricollocare il lavoratore in altre mansioni nonostante un rapporto di lavoro durato ben 18 anni;

a parere dell'interrogante è del tutto evidente il carattere punitivo del licenziamento, proprio in relazione all'applicazione di una normativa che il Parlamento ha posto a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sulla vicenda, anche in rapporto ad eventuali informazioni che attengano più generalmente alla corretta appli-

cazione della legge n. 626 del 15 luglio 1996. (4-18557)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, le indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna hanno evidenziato quanto segue.*

La Ditta SFIR S.p.a., sede sociale in Cesena (FO) e stabilimento in San Giovanni in Persiceto (BO), ha sottoposto agli accertamenti medico-sanitari periodici, previsti dal protocollo sanitario dello stabilimento, il Sig. Leonildo Roncarati, occupato presso la ditta stessa, come operaio 3° livello A del vigente CCNL industrie alimentari, con le mansioni di «conduttore di centrale termica».

Il Sig. Roncarati è stato giudicato dal medico competente (cx articolo 16 D. Lgs. 626/1994) non idoneo in relazione al rischio rumore. Avverso tale giudizio, sottoscritto dal lavoratore, non risulta sia stato presentato ricorso all'autorità medica prevista dal citato decreto.

La società, dopo il giudizio medico di non idoneità (per infermità all'apparato uditivo) del Sig. Roncarati a proseguire la propria attività di conduttore di macchine generatrici di vapore nel relativo locale «caldaie», ha deciso, in data 23.4.98, il licenziamento del lavoratore stesso ritenendolo non ricollocabile nell'azienda, perché durante la campagna saccarifera non esisterebbero posizioni con poca rumorosità.

A seguito dell'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, in data 27.5.98 è stato sottoscritto un verbale di mancata conciliazione in quanto la SFIR confermava la legittimità del licenziamento, pur dichiarandosi disponibile a conciliare la vertenza con un'offerta economica, ed il lavoratore chiedeva la revoca del licenziamento, rendendosi disponibile a svolgere altre mansioni all'interno dell'azienda.

Successivamente il sig. Roncarati ha riproposto l'impugnazione del licenziamento e il 6.8.1998 ha presentato ricorso al Pretore del Lavoro, notificato alla Società in data 8.9.98.

Il Pretore del Lavoro, con ordinanza del 21.12.98, ha respinto l'istanza cautelare, assumendo l'insussistenza del periculum in mora e conseguentemente il Sig. Roncarati proponeva reclamo al Collegio.

Poiché il Tribunale con ordinanza del 4.2.99 ha respinto il reclamo, il lavoratore

in parola ha accettato l'offerta monetaria ed in data 30.4.99, avanti il Pretore del Lavoro, ha sottoscritto il verbale di conciliazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.